

XCVIII.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — Estrazione a sorte della Deputazione per il funerale anniversario della morte di Vittorio Emanuele II — Comunicazione di un telegramma del Senatore Boccardo — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma elettorale politica — Discussione dell'art. 2 — Approvazione — Discussione dell'art. 3 — Discorsi dei Senatori Pessina, Manfredi, Alfieri, Allievi, del Ministro di Grazia e Giustizia e del Relatore — Osservazioni del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Dichiarazione del Senatore Rossi — Discussione sul modo della votazione — Osservazioni dei Senatori Pantaleoni, Cambray-Digny, Cantelli, Moleschott, Benintendi, Berteau, Devincenzi e Pissavini — Deliberazione relativa alla votazione a squittinio segreto sull'emendamento dell'Ufficio Centrale e sua approvazione — Presentazione del bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il Ministro dell'Interno; Presidente del Consiglio; e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e Culti, della Guerra, della Marina e dell'Agricoltura.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si procede ora all'estrazione a sorte della Deputazione composta di nove Senatori, la quale interverrà colla Presidenza al solenne ufficio funebre che avrà luogo al Pantheon il 16 gennaio prossimo, pel glorioso Re Vittorio Emanuele II.

La Deputazione viene così composta:

Signori Camozzi-Vertova, Sacchi Gaetano, Martinelli, Ruschi, Cucchiari, Tirelli, Sergardi, Griffini, Borelli; supplenti Tornielli, Serra, Maggiorani.

Mi è pervenuto poc'anzi da Genova il seguente telegramma:

«Violento accesso artrite impediscemi venire Senato; desidero Presidenza conosca che presente voterei favorevole riforma elettorale».

« Senatore BOCCARDO ».

Seguito della discussione del progetto di legge N. 119.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di riforma della legge elettorale politica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge le altre parti dell'art. 2 che non furono ancora discusse e approvate.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2. I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati, i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti superiori del regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'ap-

pello, i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari, i graduati della marina mercantile, gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti, coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. *Soppresso.*

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;

6. I membri degli ordini equestri del regno;

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori in conformità delle leggi vigenti; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie;

8. Gli impiegati in attività di servizio, o che godono una pensione di riposo, dello Stato, della Casa reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, delle Accademie e Corpi indicati nel n. 1, del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali un ufficio segnato nel bilancio della relativa Amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati

gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

PRESIDENTE. Su questi numeri non è proposto verun emendamento; quindi, se nessuno chiede la divisione, si porranno in votazione complessivamente.

Senatore SARACCO. C'è il Senatore Miraglia, che aveva proposto due emendamenti.

Il Senatore Miraglia non c'è, ma credo che la sua intenzione fosse questa.

PRESIDENTE. Non mi è venuto nessun emendamento dal Senatore Miraglia. Siccome li ha portati all'Ufficio Centrale, basta che me li favorisca o li legga.

Senatore SARACCO. Il Senatore Miraglia propone che al numero 8 (ora 7), dopo le parole « giudici conciliatori », si aggiungano le seguenti: « o di vice conciliatori, di vice pretori comunali e di uscieri addetti alle autorità giudiziarie ».

Poi, al numero 9 (ora 8) dell'articolo stesso, propone che alle parole « o che godono una pensione di riposo », si sostituiscano queste: *o collocati a riposo, con pensione o senza.*

Per verità l'Ufficio Centrale non ha trovato nulla da dire su queste proposte; esse sono modeste e sono destinate a migliorare questa legge; cosicché l'Ufficio Centrale non dissente punto ed espone il suo avviso favorevole all'accettazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Dunque al numero primo fino al numero sesto inclusivo non è proposto alcun emendamento; e quindi, non essendo chiesta la divisione...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si possono mettere ai voti complessivamente.

Il Senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Sono arrivato in questo momento, e sento che l'onorevolissimo signor Presidente si è degnato di leggere l'articolo 2 del progetto ministeriale; e poichè il Senato ha ammesso l'emendamento al primo capoverso di quest'articolo, sarebbe il caso adesso di entrare nella disamina degli emendamenti che io ho di già comunicati all'Ufficio Centrale e all'onorevole Ministro Guardasigilli.

Senatore SARACCO. L'onorevole Miraglia è già stato servito.

PRESIDENTE. Avverto il signor Senatore Mira-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

glia che il Presidente dell'Ufficio Centrale ha aderito al suo desiderio ed ha letto l'emendamento da lui proposto al n. 7 dell'art. 2.

Senatore MIRAGLIA. Io lo ringrazio, ma non so se siano accettati gli emendamenti all'art. 2.

Voci: Sì, sì, sì...

Senatore MIRAGLIA. Mi si permetta che io brevemente dica, che non si scostano dall'insieme del progetto di legge. Nel numero ottavo...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno*. Siccome gli emendamenti presentati dall'onorevole Senatore Miraglia si riferiscono a due degli ultimi numeri di questo articolo, così mi parrebbe meglio e più sollecito procedere nella votazione dei numeri di questo articolo per ordine, cioè votarne uno per uno, riservandosi, se ci saranno emendamenti, di discuterli al luogo loro.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io non trovo difficoltà ad aderire a questo metodo di votazione; senonchè è già avvenuta la votazione sull'articolo primo...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno*. Quello è votato e non si vota più.

Senatore BRIOSCHI... Sta bene. Ma, ed il comma quinto di questo articolo?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno*. Non si voterà a meno che non ci siano emendamenti.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

PRESIDENTE. Chi approva questo primo numero, voglia sorgere.

(Approvato).

2. I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati, i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

(Approvato).

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti superiori del regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appella, i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari, i graduati della marina mercantile, gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti, coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

(Approvato).

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica il grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

(Approvato).

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;

(Approvato).

6. I membri degli ordini equestri del regno;

(Approvato).

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori in conformità delle leggi vigenti; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie;

PRESIDENTE. A questo numero 7 il signor Senatore Miraglia ha proposto il seguente emendamento; cioè che, dopo le parole di *giudici conciliatori*, si aggiungano le altre: o di « *vice conciliatori* » e poi « *di vice pretori comunali, e di uscieri addetti all'autorità giudiziaria* ».

Il signor Presidente dell'Ufficio Centrale ha dichiarato che non ha alcuna opposizione a fare all'accettazione di questo emendamento.

L'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, aderisce?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Non faccio alcuna opposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Miraglia ha qualche osservazione a fare?

Senatore MIRAGLIA. Quando il mio emendamento è accettato dall'onorevole Relatore a nome dell'Ufficio Centrale e dall'onorevole signor Ministro, non ho altro da aggiungere in proposito.

PRESIDENTE. Dunque si rilegge il num. 7 con quest'emendamento:

Coloro che per un anno almeno tennero l'Ufficio di Consiglieri provinciali e comunali, di giudici conciliatori, di vice conciliatori, di vice pretori comunali e di uscieri addetti alla autorità giudiziaria, in conformità delle leggi vigenti; coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie.

Chi intende di approvare questo numero 7 come venne modificato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

8. Gli impiegati in attività di servizio, o che godono una pensione di riposo, dello Stato, della Casa reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini equestri, delle Province, dei Comuni, delle opere pie, delle Accademie e Corpi indicati nel n. 1, del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali un ufficio segnato nel bilancio della relativa Amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

A questo n. 8 il signor Senatore Miraglia propose che alle parole che dicono:

« Gli impiegati in attività di servizio o che godono una pensione di riposo », si sostituiscono le altre:

« Gli impiegati in attività di servizio e collocati a riposo con pensione o senza » ecc.

L'Ufficio Centrale ha dichiarato che non fa opposizione; ed il signor Ministro accetta questo emendamento?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Non faccio opposizione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il n. 8 così emendato.

Coloro che intendono di approvarlo, vogliono sorgere.

(Approvato).

« 9. Coloro che sono o furono ufficiali o sott'ufficiali nell'esercito o nell'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 14 ».

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha proposto a questo numero il seguente emendamento.

« 9. Gli ufficiali e sott'ufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 14 ».

Il Ministero l'accetta o si oppone?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. L'accetta.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti il n. 9, come è redatto dall'Ufficio Centrale.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

« 10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica ».

(Approvato).

« 11. I decorati della medaglia dei mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità dell'Italia ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora che i vari comma di questo art. 2. furono votati uno ad uno, si metterà ai voti il complesso dell'articolo.

Al banco della Presidenza fu presentata la seguente proposta:

« I sottoscritti domandano, sull'art. 2 il voto per divisione.

« Moleschott — Orsini — Cavagnari —
Ferrari — Sacchi — Consiglio —
Bertea — Paternostro — Frisari —
Pacchiotti ».

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Devo dichiarare a nome dei miei amici, che questo desiderio fu formulato prima che sapessimo dello scrutinio segreto d'ieri; dopo avuto luogo questo, esso non ha più ragione di essere, e credo che in ciò sieno tutti di accordo quelli che hanno sottoscritto con me.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. La proposta del Senatore Moleschott ed altri è dunque ritirata.

Chi intende di approvare l'art. 2., come fu letto e votato nelle sue varie parti per alzata e seduta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura dell'art. 3. del progetto del Ministero:

Art. 3.

Sono parimente elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3, dell'articolo 1:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19 80, non computando le sovrimeposte provinciale e comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione, e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, non computando le sovrimeposte provinciale e comunale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, non computando le sovrimeposte provinciale e comunale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

nei Comuni

che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150	
in quelli da 2,500 a 10,000 id.	» 200
id. da 10,000 a 50,000 id.	» 260
id. da 50,000 a 150,000 id.	» 330
id. superiori a 150,000 id.	» 400

6. Chiunque dà prova di possedere al tempo della chiesta iscrizione nelle liste elettorali e di aver posseduto nei cinque anni anteriori, senza interruzione, un'annua rendita di lire 400 sul debito pubblico del Regno.

PRESIDENTE. A questo art. 3 la Commissione ha proposto alcuni emendamenti, e primo quello che riguarda il n. 1.

Il testo del progetto ministeriale è concepito in questi termini:

« Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19 80 ». L'emendamento dell'Ufficio Centrale consiste in questa aggiunta: « Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale ».

Questo emendamento come il Senato ricorda fu combattuto dal Ministero. Dichiaro aperta sovr'esso la discussione.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al Senatore Pessina già iscritto.

Senatore PESSINA. Signori Colleghi, prendo con trepidazione la parola perchè debbo combattere l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; e la mia trepidazione proviene da ciò che non mi sento nè la forza, nè l'autorità sufficiente contro l'opinione di uomini di così ampia dottrina, di così forti studi, come gli onorevoli Senatori che hanno proposto l'emendamento. Pure mi conforta il pensiero che questo illustre Consesso, per quanto ha di alta autorità morale, tanto ha sempre di benevola indulgenza nello ascoltare gli oratori.

Mi conforta ancora la benevolenza di cui spesso m'hanno fatto segno parecchi di coloro i quali compongono la maggioranza dell'Ufficio Centrale proponente. Essi, ne sono sicuro, vor-

ranno ascoltarci con tolleranza. Ad ogni modo le mie modeste osservazioni varranno come dubbi che espongono, aspettando dalla loro dottrina e dal loro senno che la mia coscienza sia illuminata.

Signori Colleghi, se io fossi seguittore del suffragio universale, sia intendendolo nella sua forma illimitata, sia con quella limitazione che alcuni credono sufficiente, del saper leggere e scrivere, io con lieto animo accetterei l'emendamento che ci viene proposto; imperocchè direi a me stesso: dove non si può aver tutto, prendiamo quello che ci si offre.

La legge votata dalla Camera, da 600,000 che sono gli elettori attuali, accresce l'elettorato a due milioni.

Una quantità di elettori nuovi ci proviene da cotesto emendamento; e però facciamo plauso; saranno certo molti di più coloro ai quali dischiuderemo le porte dell'elettorato; ci avviamo sempre più al suffragio universale.

Io non do fede a qualcheduno, il quale ha detto che l'emendamento si risolverebbe nell'aumento di due o tremila elettori; sarebbe poco serio il credere questo, soprattutto quando uomini di tanta serietà, quanta ne addimostano gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, credono l'emendamento importante, e dicono per organo del loro dottissimo ed eloquentissimo Relatore che si tratta di dischiudere la porta dell'elettorato ad un numero di elettori per recare certo contrappeso, certo argine alla prevalenza di altre forze.

In mezzo a due milioni di elettori, un numero scarso aggiunto ai medesimi, non porterebbe nessun contrappeso, nessun argine, non avrebbe nessuna forza di resistenza.

Io trovo enunciata una cifra in una parte della Relazione in cui si ragiona della differenza fra i contribuenti che pagano all'erario l'imposta delle lire 19,80 e coloro i quali pagano l'imposta non minore di lire 10.

In mezzo all'incertezza delle attuali nostre risultanze statistiche, la Relazione ci mette in chiaro che 600,000 sarebbero coloro i quali, secondo il computo dei contribuenti, per un'imposta non minore di dieci lire, verrebbero a prender parte all'elettorato.

Io veramente non so se sia accertato quanti di quei 600,000 abbiano la condizione del saper leggere e scrivere. Io non so se si intenda

parlare di elettori che prossimamente entrerebbero nell'esercizio del diritto elettorale, ma certo potrei ammettere non 600,000 non 500,000, ma come ha dovuto credere l'Ufficio Centrale nella sua maggioranza, che 200,000 o 300,000 elettori fossero per venire aggregati a quei 2 milioni a cui la legge votata dalla Camera dei Deputati estende l'elettorato.

Però, ripeto, farei plauso se fossi seguittore del suffragio universale. Ma se quell'egregio uomo che è il Guardasigilli, diceva pochi giorni fa: « respingo da me l'accusa di essere dottrinario, e dottrinario del suffragio universale », io respingo da me soltanto la nota di essere caldeggiatore del suffragio universale.

Son dottrinario, malgrado che ai dottrinarî si dia del metafisico; sì, sono con tenacità ligio ad un dogma che ho professato sempre nella mia vita, il dogma della sovranità del pensiero.

In questo senso v'ha qualche cosa di razionalmente vero nella democrazia; non c'è vera democrazia, se non quando la ragione è sovrana. Alla mente si appartiene regolare il volere, sia nella vita dell'uomo individuo, sia nella vita delle umane convivenze.

Non sono dottrinario certo alla maniera di alcuni dottrinarî di quarant'anni or sono, i quali pronunciavano la formola della sovranità della ragione, ma a tutt'altra Dea che alla ragione levavano il loro incenso a tutt'altra Dea che alla ragione professavano il loro culto.

Interpreti della ragione per quei dottrinarî, erano solo le classi privilegiate. No, io non sono di quei dottrinarî; io sono fra coloro i quali credono che il pensiero non solo progredisce d'intensità, ma come la luce si diffonde, e questa sua diffusione è progressiva. Sicchè l'avvenire dell'umanità è il sempre crescente numero di coloro che s'innalzano all'altezza del pensiero.

Senza questa condizione non è possibile che vi sia potere nella moltitudine; la quale ha diritto d'imperio sol quando ha coscienza del suo essere e del suo dovere nel mondo: *Ubi spiritus, ibi libertas*. E, come vedete, da cotesto pronunciato si potrebbe cominciare a riconoscere come non si possa far lieto viso ad un semplice accrescimento di numero. L'importante condizione si è, che questo numero dia la garanzia del sapere.

C'è la vera e c'è la falsa democrazia!

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

Parecchi di voi son maestri in queste cose, e non possono disconoscere che la vera democrazia ha per suo canone fondamentale che gli uomini capaci riconoscano come atti alla cosa pubblica, come atti alla più importante delle funzioni dello Stato che è la funzione del far le leggi — gli uomini più capaci di loro. E questo viene tradotto in una formola stupenda dallo *Stuart Mill*, quando disse di volere « il suffragio universale, ma preceduto dall'insegnamento universale ». Ed io mi permetterei di fare un emendamento a questa formola, che non sarebbe privo d'importanza.

L'insegnamento — se è inteso nel senso di semplice educazione dell' intelletto — non mi basta.

Facciamo invece la educazione universale, quella educazione, che porta l'individuo umano ad essere non solo ammaestrato nel leggere, nello scrivere e nel saper far di conti, ma in qualche cosa di più eminente, di più importante nella coscienza del valore della comunanza civile, di cui l'individuo è parte integrante, nella coscienza dello Stato. L'educazione nazionale, l'educazione universale, la coltura della mente e dell'animo è per me la condizione vera del suffragio universale.

In virtù di cotesto principio io ho fatto plauso al concetto informatore della legge votata dalla Camera dei Deputati.

Perchè rilevo appunto da tutto il complesso delle sue disposizioni relative all'elettorato, cotesta formola, che è una vera conquista della seconda parte del secolo che corre, e che è un punto vero di partenza per i progressi avvenire — cioè la capacità, nel senso di capacità intellettuale e morale e, come criterio esteriore di essa, la *scuola*. La scuola appunto per gli sforzi continui che noi facciamo da venti anni sotto l'alto vivificatore della libertà, comincia a produrre i suoi frutti; — la scuola, se non ha dati tutti i suoi risultamenti, certo li darà; la scuola è il criterio fondamentale, è il principio organatore di tutta la dottrina sull'elettorato nella nostra legge, e però, pienamente l'accetto.

Se qualche pronunziato in questa legge viene a contendere il passo al principio medesimo, — se a me pare che sia con esso in contraddizione — io sento il debito di coscienza di respingerlo.

E che sia questo il principio informatore della legge proposta, non solo lo dice il tutto insieme delle sue disposizioni, ma il nostro stesso Ufficio Centrale ce lo ha detto: « L'istruzione di per sè stessa è sufficiente a costituire il titolo dell'elettorato, basta che sia provata nelle sue origini prime. E tale concetto di sostituire alla presunzione la prova, sorge e si giustifica dal fatto stesso di trovarsi l'istruzione, non solo per le leggi che ne sanciscono l'obbligo, ma per le condizioni stesse sociali, generalmente più diffusa ».

E qui si noti che all'elettore basta l'educazione elementare, perchè altra è la coltura che deve essere nell'eletto, altra è la coltura che deve essere nell'elettore, mentre il medesimo principio della sovranità del pensiero informa e la condizione dell'eleggibilità, e la condizione dell'elettorato. Io vi prego attendere alle stupende parole della Relazione in ordine all'attitudine all'elettorato: « Allorchè si domanda che sia l'istruzione adeguata, egli è pur d'uopo fermarsi a un certo grado d'istruzione. Questo non può essere, che quello di cui lo Stato richiede che tutti partecipino, perchè necessario e sufficiente agli usi della vita e ai doveri del cittadino ».

Egli è vero che l'Ufficio Centrale si è impensierito intorno ai modi di accertamento della coltura, entrando sempre più nel concetto dell'accoglimento del principio, imperocchè esso dice che la realtà ed efficienza dell'istruzione obbligatoria sono ancora ben lungi dall'essere conseguite; e che siamo in un avviamento, siamo in uno sforzo non ancora ben raggiunto. Ma non per questo esso si resta dall'approvare la legge. Solo nel daré il suo voto ad una legge che fonda sull'istruzione il diritto elettorale, esso esprime la necessità urgente di darsi all'istruzione elementare un tale indirizzo e complemento, che dia profitto vero, certo e durevole.

Questo è, o Signori, il principio informatore per cui la legge elettorale che ci si propone segna un progresso. Vero è che io trovo alcune disposizioni in questa legge relative al censo e pel momento non intendo parlare dell'emendamento. Ma in questo schema di legge, come anche in altre leggi anteriori, si parla del *censo*, attribuendogli un significato diverso da quello che si annetteva al censo per il passato. Il

censo ha soggiaciuto nella legislazione elettorale ad una trasformazione, come avviene per tutte le cose umane. Appunto per quella legge di evoluzione che accompagna la civiltà, il simbolo che apparisce nella vita storica delle nazioni, come se fosse la cosa simboleggiata, segna l'origine degli istituti; ma il progresso è progresso appunto perchè si allontana dalle origini.

Il censo ha cominciato dall'essere il fondamento del potere e la ragione vera del dominare sugli altri. Il possessore ha detto da prima: *Comando perchè ho. Sono padrone della terra, e, perchè padrone della terra, sono signore degli uomini che vi si ritrovano.* Ma progredisce il corso della storia, e il censo si va trasformando. Da prima vengono i liberi possessori, e sorge allora col censo che essi pagano il loro potere daccanto al potere feudale; ma anche in questo stadio è sempre la proprietà la ragione di essere del potere avvisata di per se stessa.

Il mondo si trasforma e la proprietà si appalesa come segno di valore. Essa è considerata giustamente come simbolo dell'attitudine, della capacità, del valore interno dell'uomo.

Ma le tradizioni hanno sempre la loro efficacia e si perpetuano a traverso le innovazioni.

Come comincia la trasformazione?

La capacità comincia dal domandare alla proprietà un posto. Se la proprietà si afferma, come ragione di comando, la capacità ha pure i suoi diritti, e la proprietà cede che le venga daccanto la capacità. Ed ecco la *juxta-positio*. Presso alcuni popoli la capacità s'introduce sotto la forma del censo abbassato; presso altri col suo proprio nome. Ma in sostanza è sempre l'antitesi storica che si presenta tra il censo e la capacità. Così avviene che in alcuni paesi, tenaci alla tradizione antica, il censo si trasforma conservando l'antico nome ed assume l'indole di manifestazione della capacità. Difatti alla proprietà immobiliare si aggiunge la proprietà mobile, l'industria; e l'imposta sul lavoro fa sì che, sotto la bandiera del censo, si apra la via all'elettorato per tutto ciò che rappresenta l'attività intelligente ed operosa. Ma quando ciò è avvenuto, non tarda molto, ed il censo piglia una posizione inferiore e si giunge all'affermazione che la capacità è il vero titolo per esercitare il potere. Ed ammessa la ca-

pacità come titolo a rappresentare il paese, bisogna ammetterla altresì come titolo ad essere elettore. E mentre presso alcuni popoli si conserva la forma del censo, la sostanza è il progredire dell'attività intelligente dello spirito, nel suo trionfo sulla proprietà pura e semplice, sino a prendere possesso della signoria nel dominio elettorale. La formola che succede all'antica in altri paesi è che *la capacità è la condizione per essere elettore*; ed il censo è legalmente condizione all'elettorato, perchè moralmente è mezzo di riconoscimento della capacità; e notisi che quando dico *capacità* io intendo la capacità nel suo lato intellettuale e nel suo lato morale. Così la nostra legge del 1859 enunzia il concetto della capacità e del censo, ma in quel modo onde lo spirito moderno ha trasformato le cose. La legge votata dalla Camera dei Deputati afferma che: « il criterio regolatore è l'attitudine rivelata dall'istruzione » e quella infima presunzione di capacità, che la legge vigente annette all'imposta di lire 40, sia sulla proprietà sia su la ricchezza mobile, è conservata anzi aumentata un poco più, discendendo dalle lire 40 alle lire 19,80 con la restrizione che nell'imposta di lire 40 è contemplato ogni reddito di sovrimposta provinciale, mentre le 19,80 rappresentano solo l'imposta erariale. Di qui ben vede il Senato come si discende di poco, poichè dai calcoli di coloro che son versati in questa specie d'investigazioni sappiamo, che l'imposta erariale di lire 19,80 rappresenta in media, coll'aggiunzione della sovrimposta provinciale poco più di lire 27. Ecco dunque che si discende di poco, cioè da lire 40 a lire 27, ovvero dalle lire 27, dedotto il tributo provinciale, all'imposta puramente erariale di lire 19,80.

Per me io sarei andato difilato ad una affermazione più logica, cioè al considerare l'istruzione come titolo esclusivo. Imperocchè questa non è l'esclusione della proprietà.

Noi non siamo più in quella condizione di cose, in cui si aveva da un lato la proprietà senza l'intelligenza, e dall'altro l'intelligenza senza la proprietà. Una volta che queste due forme sono inviscerate l'una nell'altra, la questione è di vedere quale sia il criterio per riconoscere il titolo ad essere elettore; e la ragione fondamentale non è certo quella del possedere beni esteriori, ma quella invece di avere

tanto di coscienza politica al di dentro che basta a far legittimamente esercitare un potere nello Stato. Non è più questione di offesa che si porti al principio della proprietà il non enunciarla esplicitamente come titolo dell'elettorato.

Questo modo di vedere potrà di leggieri essere biasimato; ma a me pare che il biasimo proverrebbe non da altro che dalla erronea credenza che, professandosi il principio della capacità, si diventi nemico del principio della proprietà.

Ciò posto, che cosa significa l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale?

Innanzitutto permettetemi di fare una dichiarazione.

Ho soltanto sentito a leggere l'emendamento apportato al numero 1° dell'art. 3, ma quello che sto per dire riguarda anche un altro emendamento.

Il concetto dei proponenti è questo: Noi rispettiamo la cifra presentata dallo schema di legge delle lire 19,80 come imposta pagata direttamente; noi rispettiamo un'altra cifra materialmente, cioè la cifra di lire 80 pei mezzadri, imperocchè questo articolo terzo della legge consacra altresì, come condizione di presunzione di capacità quello dei conduttori di fondi, sia quando questi sono condotti a colonia parziale, sia quando sono condotti con contratto misto e con aggiunta di canone, purchè il fondo coltivato sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80. Ma bisogna valutare nell'imposta di lire 80 del fondo coltivato dai mezzadri, non solo la imposta erariale, bensì anche la sovrainposta provinciale.

Ora, io intendo di combattere l'idea medesima nelle due proposizioni, chè anzi il migliore modo di valutare, a parer mio, i due emendamenti dell'Ufficio Centrale, è quello di valutarli complessivamente:

L'Ufficio Centrale propone di abbassare il censo elettorale adoperando come metodo il computo della sovrainposta provinciale in quella cifra minima delle lire 19,80, e nella cifra di lire 80 come minimo dell'imposta dei fondi coltivati dai mezzadri. E con questa seconda imputazione l'emendamento mira a fare entrare in una co'contribuenti diretti anche i contribuenti indiretti; cioè, i mezzadri, non per le imposte che essi pagano ma per una ragione indiretta,

cioè pel semplice fatto che coltivano un fondo su cui grava l'imposta di lire 80, computando in questa somma la sovrainposta provinciale.

E perchè stimasi necessario cotesto ampliamento di elettori?

Eccovi le considerazioni dell'Ufficio Centrale.

« Quando si consideri, che i fatti, da cui la istruzione veniva presunta, costituivano la presunzione pure di un censo; se ora all'istruzione si dischiude una via di per sè, e di tanto più larga, ciò non significa che non si debba del pari facilitare al censo medesimo l'equa partecipazione alla cosa pubblica ».

Questa è la precipua considerazione per cui l'emendamento pare all'Ufficio proponente una opera di giustizia.

Ma perchè la credete un'opera di giustizia?

Perchè voi dite « che i fatti da cui l'istruzione prima era presunta, costituivano pure la presunzione di un censo ».

Qui non mi pare che possiamo essere d'accordo.

Non è vero a parer mio che l'istruzione, in quanto portava con sè la presunzione di un censo, fosse titolo all'elettorato. La ragione su cui si fonda l'istruzione per aprire il varco allo elettorato è tutta intrinseca. La coltura è per sè stessa rivelatrice di capacità elettorale; e coloro che han frequentato la scuola, perchè son da essa fatti uomini, hanno il diritto di eleggere coloro che sono i più acconci a rappresentare gl'interessi legittimi del paese.

Ho detto: *fatti uomini*, cioè educati intellettualmente e moralmente.

Egli è facile, accogliendo il primo pronunciato dell'Ufficio Centrale, accettarne la conseguenza. Ma lì sta il dubbio.

Se si ammette che il censo è il titolo fondamentale e che l'istruzione come presunzione di censo diviene titolo, facciamo entrare altri censi. Eliminiamo dunque la prima considerazione. Essa è erronea.

Ma, è egli vero, domanderò io, che il progetto di legge, che si trova innanzi a noi, in quest'articolo relativo al censo, abbia fatto poca parte al censo e gli abbia fatto così piccola parte, che, a restaurare la giustizia, sia necessario, sia indispensabile aggiungere altri elettori con un censo minore?

A questa prima domanda io trovo una rispo-

sta in alcune affermazioni che per nulla sono state combattute. La legge vigente dà 600,000 elettori. Di cotesti 600,000 elettori, i censiti ammontano a mezzo milione. Dunque il censo per la legge vigente già porta con sè 500,000 elettori. Che cosa fa la nuova legge? Essa abbassa codesto censo da lire 40, come abbiamo detto, alle lire ventisette.

Ebbene, quale è il risultato di questo abbassamento? Ho letto che 150 mila elettori vengono aggregati al mezzo milione attuale per effetto di questo abbassamento. Non basta. Qui vuolsi aggiungere un'altra cifra, quella dei mezzadri. Sebbene essi non rappresentino propriamente il censo, pure egli è a tenerne conto, perchè sono associati al proprietario. Coi mezzadri di fondi gravati da ottanta lire in su sono aggiunti altri 200,000 elettori.

E cotesta cifra viene accertata come risultato approssimativo nella incertezza delle cifre statistiche di cui il dottissimo nostro Relatore ci ha già parlato. Difatti il censimento del 1871 porta a 684,000 il numero dei mezzadri. L'elenco dei mezzadri segnati sui ruoli della ricchezza mobile è di 75,000; onde sorge il dubbio sul come è possibile che i mezzadri elettori possano ascendere a dugentomila; e l'onorevole Guardasigilli, nel suo discorso alla Camera dei Deputati (tornata degli 11 giugno 1881), fece notare che per l'art. 9 della legge sulla ricchezza mobile le colonie son tassate come unico e solo ente; ond'è che sopra un fondo che figura come un solo articolo, possono vivere più famiglie di mezzadri, ciascuna delle quali coltiva una parte di quel fondo che appare indiviso.

Così, tenuto calcolo delle differenze, noi abbiamo un 200,000 elettori che insieme ai 150,000 dell'abbassamento da lire 40 a 27, ed ai 500,000 della legge attuale, se non portano al milione, vi si accostano.

Non di meno entriamo per un momento in quest'ordine d'idee, che una ragione di giustizia imponga mettere in eguale condizione coloro che entrano nell'elettorato col documento dell'istruzione, e coloro i quali senza presentare questo documento, senza averne bisogno, portano il documento di pagare un censo allo Stato. Volete far largo al censo? Credete questa un'opera di giustizia? Ma vi è una prima condizione che deve avere un'opera di giustizia.

Per quanto le scienze sperimentali facciano

progressi, rimane sempre certo che alla parola *giustizia* si annette un significato di permanenza, di eguaglianza. Qual'è il metodo che si propone con l'emendamento per rendere questa giustizia al censo? Esso consiste nel tenersi calcolo della *sovrimposta provinciale*. Ma vi siete renduto conto della condizione di questa sovrimposta? Eppure vi è un argomento che è stato già opposto, cioè la differenza, secondo le provincie, da 5 a 90 per il tributo provinciale. Mi rimetto in questo al senno e alla dottrina consumatissima de' componenti l'Ufficio Centrale. Nè vale il dire che questa sovrimposta provinciale viene come compensazione a certe sperequazioni dell'imposta fondiaria.

Cotesta proposizione è posta in dubbio da parecchi, nè io voglio indagare sino a qual punto sia vera. So che non sempre le forti sovrimposte provinciali provengono dalla sperequazione, ma che provengono pure o da bisogni veri di alcune provincie, o anche talvolta da bisogni fittizi, perchè si sono dissipati i fondi provinciali in ispese non necessarie, ed è forza che i contribuenti paghino le conseguenze di coteste spese.

Certo la sovrimposta provinciale ha un carattere variabile. E non solo è variabile da luogo a luogo; ciò sarebbe poca cosa; ma è variabile di anno in anno. È stato già notato nella Relazione, presentata alla Camera dei Deputati, che la sovrimposta provinciale non ha una stabilità determinata. Cosicchè in un anno si è elettore, perchè la sovrimposta provinciale fa trovare taluno nella condizione di pagare le lire 19,80 compreso il tributo provinciale; nell'anno seguente, cangiato il tributo, si finisce di essere elettore. Non c'è più il titolo sufficiente. Ma a codesta obiezione io prevedo una risposta. Si dirà che è questione di forma, questione di metodo.

L'Ufficio Centrale non è avverso ad entrare in un ordine di modificazioni quanto alla forma; si può trovare un'altra via, dice esso, purchè il principio di ammettere con maggiore larghezza il censo si salvi.

Ma io non credo che si tratti di una questione di forma; ma sibbene di una questione di sostanza. Questo tributo provinciale è qualche cosa di rispondente agl'intendimenti dell'Ufficio Centrale. La sovrimposta provinciale,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

voi lo sapete tutti assai meglio che non lo sappia io, non grava sulla ricchezza mobile.

Essa colpisce soltanto la proprietà immobiliare. E questo vuole per appunto l'emendamento. Orbene, domando io: è ella opera di giustizia (poichè voi volete compiere un'opera di giustizia, col fare la debita parte al censo) che mentre una parte della proprietà immobiliare paga meno di lire 19 80, e una parte della ricchezza mobile si trova nelle medesime condizioni, ciò non ostante alla proprietà immobiliare, perchè si trova nella condizione di pagare dippiù per sovrimposta provinciale, — condizione variabile, condizione incerta, condizione non uniforme — volete dare il privilegio dell'entrare nell'elettorato?

Ah! Dunque, non è il censo che volete ammettere, perchè non applicate logicamente il principio del censo in tutte le sue conseguenze. Voi costituite il privilegio della proprietà immobiliare. E perchè questo privilegio ad essa? Capisco che l'immobile sta fermo, ed il mobile si dice tale perchè si muove; sì, sta bene, ma non esageriamo certi concetti. La proprietà immobiliare appunto per la sua stabilità è elemento d'ordine, di tranquillità e di quiete. E sia. Ma non mi pare che si abbia a stigmatizzare *a priori* una fonte di ricchezza, screditandola di fronte alle altre. Non sono forse elementi d'ordine e di devozione agl'interessi generali del paese, elementi di tranquillità, il lavoro, l'industria e le professioni, rappresentanti appunto la ricchezza mobile?

A me pare che la giustizia cominci qui ad avere i suoi dubbi. Ebbene, l'Ufficio Centrale lo dice chiaramente nella sua Relazione. Ecco le sue parole: « Quando ci troviamo ridotti a scegliere fra un censo di venti o di dieci lire, non possiamo più parlare del censo, come se ne parlava, quando si trattava di un censo ben altrimenti elevato ».

Preziosa confessione! Quando era la questione del censo elevato dall'un canto, e della capacità che, dall'altro, pretendeva di esser riconosciuta indipendentemente dal censo, si potea parlare del censo isolatamente preso.

La capacità ammessa senza il forte censo alla rappresentanza degli interessi del paese, rendea necessario, per ottener l'equilibrio, che si parlasse di censo; era il caso delle duecento o trecento lire annue. Eravamo nella teoria

dell'equilibrio dei poteri, e il discorso procedeva a filo di logica. Ma ora non se ne può parlare. E perchè? perchè si tratta di differenza esigua, dalle venti alle quindici lire.

Ecco dove è il concetto ispiratore dell'emendamento. « Pure un più largo concorso di proprietari, il quale non ha uopo d'intelligenza ed ardire per trovarsi a difendere la cosa pubblica nell'identico ordine d'idee ed interessi, darà sufficiente guarentigia. Oggi le piccole proprietà immuni da invidia e da rancori salvano il principio della proprietà. Noi non sapremmo per ciò invocare più vero contrappeso, più saldo argine al comunismo, sia pure alle esagerazioni delle attribuzioni dello Stato e della nazione, che quel sentimento tenace con cui il piccolo proprietario difende il frutto del proprio sudore ».

« Una qualsiasi estensione del diritto di voto va a vantaggio preferentemente delle città che non delle campagne. Nessuno vuole sostituire ad un predominio urbano una preponderanza rustica; si vuole e si deve mantenere a tutte le forze sociali la legittima loro azione, nella quale a vicenda si compensano e si equilibrano ».

E qui soggiunge la Relazione una seconda considerazione, cioè che il contadino, invece di essere trascinato dallo stringersi di vincoli con certe leghe pericolose, è naturalmente trascinato a legarsi a quelle società che sono formate dalla natura e dalla storia, cioè al Comune ed alla famiglia.

E conclude che: « Nelle città vi è il movimento; nelle città vi è quell'andare sempre oltre, che significa il progredire: ma che vi è pur bisogno di un punto di consistenza; e questo punto di consistenza si trova nelle campagne, perchè il campagnuolo forma il suo giudizio non tanto ai rumori del giorno, quanto a condizioni durevoli e perenni ».

Eccovi, o Signori, chiarito il pensiero fondamentale che ispirò l'emendamento.

Non è dunque, ripeto io, l'omaggio al principio del censo; non è il porre ad un'eguale e giusta trattazione (perchè non è qui il caso) coloro i quali senza pagare l'aliquota all'erario vantano altri diritti. Ormai tutti sanno che non perchè si paga, si può dire che si ha il diritto ad essere elettori. C'è una considera-

zione che sta nel cuore di tutti e che spesso non è confessata.

Pagano forse allo Stato soltanto quelli che pagano l'imposta diretta? E queste medesime imposte dirette sono pagate soltanto da coloro i quali sborsano il danaro e lo versano nelle casse dello Stato? Ma l'imposta è pagata da tutti, e si ripercuote in tutte le categorie di cittadini.

L'imposta indiretta è pagata dallo stesso infimo operaio, ed ha una ripercussione sulla mercede che l'operaio prende per la giornata del suo lavoro.

L'imposta diretta è pagata materialmente dal proprietario, o da colui il quale, per la sua professione o industria, versa il danaro a titolo d'imposta. Ma il prezzo del fitto della casa o del campo, il prezzo del lavoro per colui il quale esercita la professione o l'industria e paga il tributo di ricchezza mobile, dev'essere naturalmente compensato da qualche incremento del prezzo che si esige.

Dunque le imposte sono pagate da tutti.

Che avete voluto voi fare qui?

Avete creduto che le campagne si trovino poco rappresentate nell'elettorato.

Dunque non volete dare la preponderanza alla rusticità, ma volete che vi entri? Ed allora? Allora siam tratti in una discussione in cui non possiamo essere messi in contraddizione con noi medesimi. Non è il quantitativo quello al quale aspiriamo, noi che siamo tutti concordi negli intenti della legge, inquantochè essa propone il principio di capacità intellettuale e morale.

Che cosa vogliamo noi? L'elemento qualitativo. E questo è tanto vero, che ieri si è insistito con tenacità a volere la prova seria che ci sia l'insegnamento e l'educazione.

Nel diploma delle scuole abbiamo un esperimento che assicura il fatto del conoscer bene le materie della seconda classe elementare, e fra quelle materie non ci è soltanto l'alfabeto che rappresenta l'infimo strato della coltura, ma vi è, per la legge stessa del 1877, la coscienza dell'uomo, la coscienza morale e la coscienza politica, lo studio dei diritti e dei doveri dell'uomo. Dunque tutto il ragionamento si può restringere a questa affermazione:

« Le classi di proprietari piccoli e rurali sono trascurate in questo progetto. Noi temiamo di

un'esuberanza di elettori nella città, temiamo di quelle leghe di cui parlava lo Spencer, e se ammettiamo questa riforma, l'ammettiamo, purchè abbia il suo punto di consistenza nelle campagne, negli elettori rurali, i quali, padroni di piccole proprietà, sono i custodi naturali delle proprietà grandi e delle piccole in un tempo ». - Diceva anche con mirabile dottrina il dottissimo Relatore: « i grandi feudi, le grandi proprietà erano difesa del principio di proprietà, ma erano condizioni anormali in cui si difendeva qualche cosa di assurdo. Cadde la grande proprietà, ed allora il principio della proprietà cercò il suo sostegno, e lo trovò nella stessa piccola proprietà ».

Ancora si dice: badate che oggi vi è qualche cosa che minaccia il principio di proprietà, oggi vi è qualche cosa di contro a quell'individualismo che credeva essersi tutto fatto dallo Stato, quando proteggeva l'individuo nella sua persona, nella sua libertà, nel suo avere; oggi predomina il concetto che lo Stato ha pure certe alte funzioni come società integratrice delle deficienze degli individui, e perciò si propone certi fini eminenti, oltre quello di proteggere la libertà di ciascuno per, aggrandire la attività di tutti; e codesti fini non possono essere tradotti in atto se non si mette la mano nella proprietà. Onde c'è bisogno di un contrappeso, di un argine, di un sentimento tenace, il quale resista, non solo al minaccioso comunismo rivoluzionario, alle tendenze di anarchia socialista; ma resista pure in certa guisa allo Stato quasi socialista, cioè a quel socialismo temperato che si chiama il socialismo dello Stato. Ebbene, o Signori, se si trattasse di una proprietà che fosse realmente proprietà, io capirei la molta tenacità, non solo a conservare il proprio, ma a conservare l'altrui, perchè, salvato il principio in generale, è salvato il singolo caso. Allora, dico, certa indipendenza, la capirei, legata alla proprietà in colui che la possiede.

Ma qual'è la condizione, perchè questa proprietà porti con sè il suggello di essere conservatrice?

Che sia un mezzo sufficiente per vivere.

Ma una proprietà per cui voi scendete all'imposta minima delle 10 lire, delle 13 lire, delle 15 lire d'imposta erariale (quale presso a poco sarebbe quella che, una col tributo provinciale,

può raggiungere le lire 19 80), a me pare che sia tutt'altro che capace di dar vita al proprietario, perchè il reddito che può corrispondere a cotesta imposta è di qualche centesimo al giorno. E colui che la paga, vive forse di quella proprietà così meschina? No, egli è dipendente, egli ha bisogno di lavorare, e di lavorare con mercede giornaliera, come tutti gli altri lavoratori delle città. Non si dica che il proprietario, per il principio della omogeneità, perchè cioè anch'egli è proprietario, pensi di difendere la proprietà in generale.

Io avrei un'osservazione psicologica a fare su questo punto. La minima proprietà, gustata una volta, fa venire il desiderio di accrescerla, di tradurla in mezzo di esistenza; essa è come quei cibi assaporati che lasciano di sé il desiderio. Colui che acquista il centellino di proprietà, appunto perchè non gli basta alla vita, desidera aumentarlo.

E il desiderio d'aumento può spesso ingenerare il desiderio di ciò che gli altri posseggono.

È questa un'osservazione che potrebbe avere il suo valore di fronte a quel preteso sentimento di conservazione della proprietà, di cui ci ha parlato con tanto acume l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ma che intelligenza ha cotesto rurale, infimo proprietario?

C'è, mi si risponderà, una condizione apposta nell'emendamento, cioè il saper leggere e scrivere. Adunque voi, sostenitori del principio conservatore, voi che in virtù del principio medesimo volete che sia rappresentato anche in questa minima aliquota il censo, voi vi contentate per costoro del semplice saper leggere e scrivere?

Ma perchè relativamente agli altri chiedete una prova più sicura?

Dunque siete in contraddizione col vero principio dominatore dell'elettorato nuovo, dell'elettorato secondo lo spirito moderno.

La coscienza dello Stato, per quanto sia coscienza, non di pubblicista (perchè altrimenti nemmeno i professori di Università potrebbero essere elettori), debb'essere coscienza elementare, ma non meno seria.

Esposta nelle scuole elementari, deve pure svegliare in seno a codesti elettori il concetto dello Stato e della sua importanza, perchè possano metter fuori la loro parola designatrice

degli uomini capaci ad esercitare i poteri pubblici, e tra questi il potere legislativo.

Il solo saper leggere e scrivere, voi stessi lo dite, non è sufficiente per gli operai delle città. Come potrebbe essere sufficiente per gli operai delle campagne? La proprietà di un centesimo al giorno si riduce a nessuna proprietà, e però non è ricchezza, ma miseria, perchè l'individuo rimane sempre nella condizione di operaio a lavorare la terra, dietro mercede giornaliera, per vivere. Dunque il nuovo elemento non è proprietà, non è capacità. Che cosa è esso dunque? È il cumulo di due quantità negative.

I matematici, nelle loro astrazioni, dicono che il prodotto di due quantità negative dà una quantità positiva. Ma perchè? Perchè quell'astrazione risponde non già ad incrementi reali ed obbiettivi, ma risponde ad una necessità di ragione, per cui la negazione, tante volte ripetuta negativamente, si traduce, come negazione di negazione, in affermazione. Ma qui non si tratta di moltiplicazione. I matematici non dicono che una quantità negativa aggiunta ad una quantità negativa, dia per risultamento una quantità positiva.

Sarebbero pessimi matematici, perchè starebbero in contraddizione con la verità delle cose. Essi dicono il contrario, cioè, che la somma di due quantità negative è pure una quantità negativa. Dunque l'emendamento viene ad aggiungere nell'elettorato non capacità, ma incapacità; non ricchezza, ma miseria; non indipendenza, ma dipendenza.

I proponenti credono d'aggiungere un elemento che rappresenti la tranquillità, un elemento di ordine.

Il campagnuolo (dicesi) lavora la terra e sta isolato, perchè c'è una certa area che lo circonda; nelle città si vive agglomerati. Ma l'operaio che è stato a scuola, l'operaio che continua il suo lavoro, versa il suo sudore nell'officina, sul ferro, sul legno, sulla pietra, se non è materialmente isolato da altri mentre lavora, ne è isolato per la necessità del lavoro, perchè la sua attenzione è concentrata sull'obbietto al quale intende.

D'altro canto, la gente che non lavora, la gente oziosa, la gente disoccupata sta non solo nelle città, ma anche nelle campagne. Le città vi fanno paura per il loro movimento, le città

vi fanno paura per quella coltura maggiore, per quella coscienza politica che si svolge in esse un po' più chiaramente. Ma è questa anzi la cagione, per cui nell'elettorato deve avere maggior preponderanza l'elemento delle città, che l'elemento delle campagne.

Il nome di un candidato bisogna che si discuta; ebbene, quanto più gli uomini si trovano vicini gli uni agli altri per poter discutere, per poter esaminare se un individuo merita la fiducia comune, tanto maggiori sono i mezzi di formarsi concetti adeguati sugli uomini e sulle cose; onde maggiori sono le guarentigie di verità di un'elezione. Io non elevo a dottrina generale che i rurali siano spesso strumento nelle mani di certi figuri che son pericolosi perchè *in vesta di pastor lupi rapaci*, e soprattutto perchè avversi al nostro principio di vita politica e alle libere istituzioni. Questo è solo possibile o facile. Io non porterò la cosa all'esagerazione; ma, o Signori, quello che mi pare in contraddizione del nostro principio sapete che cosa è? Più che la paura dei preti mi preoccupa un altro pensiero.

Il contadino non sufficientemente istruito, malgrado che sappia il leggere e lo scrivere, che è la condizione di cui si contenta l'Ufficio Centrale, non ha le idee generali bene svolte; la sua coscienza è più dipendente che la coscienza dell'uomo delle città. E allora il suo voto che cosa rappresenta? Certi numeri che danno un peso al voto di pochi elettori, che sono chiamati i grandi elettori. Questo avviene oggi nelle elezioni amministrative in parecchi dei nostri Comuni.

Viene il proprietario di molte terre e riunisce la falange sacra dei suoi dipendenti, dei suoi operai.

Costoro procedono a maniera di gregge. E siccome nei piccoli paesi vi sono i dissidî, le rivalità tra' proprietari, sien grandi sien piccoli, si vede spesso sbucare di qua e di là come due compagnie di ventura, l'una contro l'altra armata, le due falangi, tenendosi a distanza l'una dall'altra; e tutti votano in dipendenza del duce rispettivo. Si ha insomma il voto del duce. Ma il voto del duce, che consacra l'ipocrisia legale, non è più il voto di un solo, bensì il voto che si trascina dietro quello dei dipendenti. Ed io non so se per quello spirito di indipendenza, che è pur ne-

cessario all'elettore, dobbiamo intendere quello che informa le elezioni fatte dai contadini. Se la libertà non istà dentro di noi, nel nostro spirito, essa non può trovarsi al di fuori.

Codesta indipendenza possiamo averla forse più facilmente nel contadino, il quale sa solo leggere e scrivere, nel contadino che vive col centesimo al giorno, e vi rappresenta la sua parte di lavoro, o nell'operaio di città? Ma sono forse io che metto innanzi questi dubbi? Eppure o Signori, permettetemi che, senza aver la pretesione di gareggiare con la vasta e meravigliosa dottrina storica dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io vi adduca alcune testimonianze relative allo spirito campagnuolo.

Uno scrittore italiano, il cui nome molte volte mi ritorna alla mente e mi commuove ogni fibra dell'animo, perchè giovine scrittore, robustissimo d'ingegno, non ha guari, rapito prematuramente alla scienza ed all'affetto dei giovani di questa Università di Roma, Guido Padelletti, dettava alcuni anni or sono una teorica dell'elezione politica, lavoro premiato dalla Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli. Il Padelletti non era di quegli ingegni, che potrebbero dirsi indisciplinati, da vagheggiare le dottrine di indisciplinata democrazia; egli era anzi conservatore nelle sue opinioni.

Ebbene, il Padelletti dice così:

« Quando si parla in generale di classi operaie s'intende parlare dei lavoranti delle città che sono i più progrediti, trovandosi nella corrente del movimento sociale che fa capo ai grandi centri. Ma si scenda di grazia fino ai lavoranti campagnoli, agli agricoltori, si faccia loro una sola domanda, e si rimarrà tosto convinti della loro assoluta incapacità politica. Parrebbe che l'agricoltura fosse il mestiere che più d'ogni altro dovesse elevare l'animo e lasciar tempo maggiore da consecrare all'istruzione. Si fece perfino l'elogio della vita agricola e delle virtù che regnano nei campi, e le Costituzioni francesi e le imitate da quelle si fecero un dovere di scrivere nei loro articoli che quel mestiere era degno del massimo rispetto. Nonostante queste declamazioni, non vi è classe in cui sia meno scolpito il sentimento dell'umana dignità, che sia più facile a subire sinistre influenze, che senta meno il bisogno

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

dell'istruzione, che sia più estranea agl'interessi ed alle idee politiche.

« Le idee dell'operaio delle città, se non sono giuste almeno sono sue, mentre, come scrive Sismondi, quelle del contadino non sono che un riflesso delle idee del curato, del padrone, o del procuratore del villaggio ».

Ma il Padelletti scriveva or sono alcuni anni queste parole e poteva anche cadere in errore. Forse giovane, si dirà, quando pubblicò questo scritto, egli non ebbe il tempo di fare sufficienti esperienze.

Ebbene, consultiamo l'esperienza fatta presso un popolo, che politicamente ci ha preceduti nella via della libertà, presso il popolo della grande rivoluzione, presso il popolo del suffragio universale. Io trovo alcune parole di Enrico Taine nel libro sul *suffragio universale*. Egli ci dice: « Sono cinquant'anni da che è introdotto ed applicato il suffragio universale in Francia; ebbene, la cerchia in cui si muove il contadino è così ristretta, che non solo gli manca l'idea degl'interessi generali, ma non ha nè informazioni, nè una opinione qualsiasi sugli uomini che vivono di là dal suo orizzonte ristretto. » E questo vale come prova splendissima della nostra affermazione, perchè in Francia ha funzionato come elettore il contadino in virtù del suffragio universale.

E se questo non basta, invocherò ancora una testimonianza importantissima, perchè è la testimonianza attinta nella storia costituzionale di un popolo che può servire naturalmente di modello agli altri popoli; nella storia di quell'Inghilterra, che è per il Diritto pubblico moderno ciò che fu Roma nostra per l'antico; cioè quel popolo che invece di formulare sempre in un dato momento riforme assolute, recidendo precipitosamente questioni che non si possono facilmente sciogliere, alle istituzioni passate ed al vecchio va innestando il nuovo, per compiere un'opera di progresso vero e duraturo. Ebbene, o Signori, voi lo sapete, al 1832 incominciò la riforma elettorale. L'Inghilterra è tenacissima nei suoi antichi istituti. *Nolumus leges Angliae mutari*. Ma i tempi erano mutati e bisognava alla perfine farsi innanzi a soddisfare i legittimi bisogni; l'intelligenza voleva assidersi nel convivio della vita politica.

Ebbene, nel 1832 una prima riforma chiama

la classe media con la maggiore larghezza nell'elettorato.

Nel 1867 avviene il grande allargamento di suffragio, che per la tradizione storica era basato formalmente sul criterio del censo; la riforma viene ad appalesarsi come un maggiore abbassamento del censo; ma, domando io, a qual classe vennessi ad estendere il suffragio? La riforma del 1867 lo estese soltanto alle città; ai grandi centri, *non ancora alle campagne*.

Sette anni dopo, cioè nel 1874, si inizia la riforma che chiama a questo convivio della vita politica anche le campagne.

Ora, perchè l'Inghilterra ha ritardato di sette anni l'allargamento del suffragio dagli elettori delle città a quelli delle campagne? Il Gladstone ce lo dice:

« Nel sostenere l'estensione del voto alle contee, nel medesimo grado in cui fu esteso alle città ed ai borghi, dichiaro (dic'egli) di sostenerla perchè in addietro la *stampa esisteva nei palazzi e per gli opifici, non esisteva per le capanne*, mentre ora la stampa e l'istruzione sono diffuse in ogni luogo; sicchè al presente quei contadini non sono in posizione da sottostare alla pressione esterna del giudizio altrui, fino ad abdicare al proprio giudizio ».

Dunque? Dunque si chiamino pure - ma si chiamino con quella forma stupenda che noi abbiamo consacrato nella nostra medesima legge - i proprietari, sien pure piccioli, sien pure abitatori delle campagne, all'esercizio del potere politico, cioè col principio del progresso graduale.

Quando la loro educazione politica sarà fatta, vengano pure a partecipare dell'elettorato.

Ora, domando io: possiamo noi dire che, malgrado i grandi sforzi che si sono fatti da venti anni a questa parte, sia progredita di tanto la cultura nei comuni rurali, che si possa arguire della progredita loro coscienza politica?

Io non ho bisogno di altro che di addurre una delle tante ragioni che hanno indotto l'Ufficio Centrale a chiamare i piccoli proprietari rurali per il censo, senza aspettare che ci vengano sul titolo dell'istruzione. Questa considerazione, per cui l'Ufficio Centrale esige per i proprietari rurali solo il saper leggere e scrivere, si è questa che la condizione stessa

delle campagne impedisce ad essi l'accesso alla scuola, ed impedisce eziandio di poter trarre profitto dall'insegnamento.

Dunque, secondo lo spirito dell'emendamento, appunto perchè sono i contadini attualmente incapaci, diventano capaci. Ed essi sono incapaci per la condizione in parte dipendente dalla natura degli uomini ed in parte dipendente anche dall'imperfezione dei nostri mezzi ed in parte dal non essersi potuto compiere la loro educazione, essi sono incapaci.

Questa mi pare la vera considerazione che dovrebbe richiamare la nostra attenzione sopra il valore dell'emendamento. Lo ripeto, torniamo a quel medesimo concetto dal quale siamo partiti. Vediamo se logicamente si può accettare l'emendamento. Quando avete acquistato cotevole convinzione della loro incapacità. Essi sono incapaci; in fondo a tutte le coscienze ci sta che sono ignoranti. Ma, ci si può dire, noi speriamo che soggiacciono all'influenza di quel principio d'ordine che è rappresentato e dalla grande e dalla piccola proprietà.

Ecco la verità delle cose. Voi non temete l'influenza dei nemici della patria sotto la tunica nera; ed io non divido gli esagerati timori, ma mi preoccupo di questo.

Il concetto dell'Ufficio Centrale è questo: *diffidenza verso il movimento delle città*; si ha paura del principio che si è proclamato.

Oh! non abbiate paura. Ci sia pure movimento, ci sia pure turbolenza. Risponderò dapprima con Tacito: *Malo periculosam libertatem quam quietum servitium*. Ma sia pure che nella città vi abbia gente un po' turbolenta. Questa può essere disciplinata.

Il movimento è sempre vita, e può essere disciplinato, ed è preferibile sempre alla eccessiva quiete che somiglia al sepolcro. Aggiungete cotesti elementi delle popolazioni rurali, ma aggiungeteli quando saranno pienamente educati alla coscienza dei diritti e dei doveri di un cittadino; non vi contentate ora del saper leggere e scrivere, non vi contentate di quel centesimo di rendita al giorno, che è rappresentato dalle 15 lire d'imposta erariale. Non temete di questo movimento delle città. Tanto nelle città come nelle campagne vi sono i buoni ed i cattivi. Ve n'è dappertutto. Lo Stato con tutti i suoi mezzi provvede alla pubblica tranquillità. Esso deve anzi tutto comprendere un

gran dovere, giusta quello che fu detto con argute parole da uno dei più valorosi oratori che io abbia sentito nella mia vita, cioè *la necessità di disciplinare la democrazia*.

Volete disciplinare la democrazia? Per me democrazia è appunto codesto movimento generale delle opinioni diverse.

Ma come si disciplina? Vi è una cosa che ha la forza intrinseca dell'attrazione, e qual'è? L'ufficio stesso che si compie.

Quando sorgono attacchi contro l'istituzione, tutti finiscono col porsi la mano al petto e dire: conserviamola.

Sapete perchè? Perchè chiamati i cittadini a rappresentare la giustizia, ella in essi s'incarna per la forza d'attrazione che ha l'ufficio che essi adempiono.

Chiamate all'esercizio del potere - non illimitatamente, intendiamoci bene - coloro che hanno dato prove di assistenza al corso obbligatorio, così nelle campagne come nelle città, chiamateli al voto, poichè questo è *valvola di sicurezza*! La negazione di esso è porre queste classi in posizione di ostilità, poichè non partecipando alla cosa pubblica, non sentono lo Stato come cosa loro, non manifestandosi l'individuo capace a parteciparvi. Quando ad essi è dato il voto, essi sono attratti nell'orbita delle istituzioni, e non possono a meno di esservi attratti dalle nostre istituzioni, che sono istituzioni di libertà e di progresso.

Non temete, non vi lasciate sgomentare da diffidenze, ma guardatevi dal porre il potere nelle mani degli incapaci; guardatevi dal chiamare all'urna elettorale coloro che vi sono guidati dal padrone.

Ricordatevi che abbiamo noi già accettato in principio cotesta legge votata dalla Camera dei Deputati, e tale principio è vero principio di *progresso, ma con ordine*, di *progresso senza salti*, il principio del suffragio universale dello avvenire, cioè legato ad una condizione essenziale, all'educazione universale.

Noi, consecrando il principio che sta così formulato nella legge, facciamo una legge che è destinata naturalmente in questo lato ad essere la base dei progressi ulteriori, perchè vi lascia aperte per il domani le porte dell'elettorato a tutti coloro i quali entreranno nelle scuole. La scuola, come mezzo per poter esercitare il potere, è il più santo dei criteri. I

Tedeschi enunciano un adagio con due parole che si somigliano non solo, ma in cui la seconda esprime una derivazione della prima: *Kennen ist können* (dicono essi), cioè *sapere è potere*.

Quando noi abbiamo consecrato questo principio, che il sapere è la base del potere, non vulneriamo il principio medesimo con accettare un emendamento, il quale ha l'apparenza di essere una maggior larghezza di quella che noi vogliamo, ha l'apparenza di accrescere il numero degli elettori, ma reca all'elettorato debolezza e non forza, miseria e non ricchezza, incapacità e non capacità.

Teniamoci fermi al principio: *Ubi spiritus ibi libertas*. In virtù di questo principio io sento come debito della mia coscienza di respingere l'emendamento. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Il Senatore Manfredi ha la parola.

Senatore MANFREDI. Signori Senatori! Io non farò un discorso, darò soltanto spiegazioni del mio voto: il che mi è imposto dalla mia posizione nella minoranza dell'Ufficio Centrale, ed ancora dall'essere io sopra un terreno molto lontano, per non dire opposto, da quello dell'onorevole Pessina, quale partigiano del suffragio universale. Onde io debbo spiegare come, essendo partigiano del suffragio universale, sia contrario ad accettare l'emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, che porta un ulteriore abbassamento del censo.

Mi dico partigiano del suffragio universale, perchè ammetto essere il diritto di voto diritto naturale, diritto personale inerente alla qualità di cittadino.

Direte, o Signori, che io mi attengo a teorie antiquate. Ma ciò che è fondato nella natura razionale dell'uomo non cesserà mai di godere autorità. Le idee antiquate poi, o Signori, e che diconsi sfatate, le teorie astratte, hanno pure avuto, come voi sapete, il loro merito.

Però io non mi sono restato a quelle. La scuola in oggi, lo so, unisce le teorie astratte alle positive, il principio filosofico allo storico e sperimentale: laonde io, se avessi a trattarne i nervi, se mi fosse lecito di fare questo, vorrei dimostrarvi come razionalmente e storicamente il diritto al voto politico sia un diritto naturale, non solo, ma naturale, primitivo ed assoluto.

Così essendo, secondo me, il diritto al voto

non può soffrire limitazione, non può sopportare esclusioni, non condizioni, che non siano di facile ed universale osservanza; vale a dire non può soffrire limitazione il diritto, ma solamente regolamento l'esercizio del diritto.

Ed a questi caratteri si attiene il progetto, che nella sua parte principale è stato votato: vale a dire la disposizione dell'art. 2, che ammette al voto tutti quanti abbiano adempito all'obbligo dell'istruzione elementare. Da questa orma, che noi tutti abbiamo votato, è rispettato il principio dell'universalità del voto, e può dirsi, come anche l'onor. Guardasigilli ebbe ad ammettere, che è adottato il principio del suffragio universale ordinatamente e per grado.

Ma, come il principio di cui ho parlato è conforme alle idee che io tengo del diritto al voto, non è così del principio del censo che voi volete ammettere. Il censo, come titolo elettorale, equivale a fondare una distinzione di classi: censiti e non censiti. Questo è contrario al principio, che io do per fondamento al suffragio elettorale.

Laonde io credo che il censo, come titolo di elettorato, sia virtualmente abolito dal principio della legge che noi abbiamo votato, dell'ammissione al voto per l'osservanza della scuola obbligatoria; principio più esteso, che tutto abbraccia, e comprende ogni altro criterio. Ed io avrei stimato logico il governo, se, presentando un progetto di riforma basata sul predetto principio, avesse assolutamente abbandonato il criterio del censo, che vi sta in contraddizione.

Questo criterio porta anche un'ingiustizia, secondo il mio modo di vedere. La legge elettorale si abbraccia alla legge dell'istruzione obbligatoria. L'una è sanzione, si può dire, dell'altra. In che si risolve questa congiunzione? Se io non erro, ne avviene che, tutti i cittadini essendo obbligati alla scuola, chi non risponde a questo obbligo abbia la pena di non godere del diritto elettorale. Ora, ammettendo il censo indipendentemente dall'obbligo della istruzione, si costituisce una eccezione dal subire cotesta pena a favore de' censiti. È come dire che i censiti possono trasgredire impunemente, sotto questo rispetto, la legge della scuola obbligatoria. La quale ingiustizia, secondo me, se è generale, verrebbe ad essere più estesa quando il censo fosse abbassato.

Se non che, quando noi siamo per adottare come principio generale della nuova legge la capacità all'elettorato per la istruzione obbligatoria, che è il principio del suffragio popolare, cosa diviene del censo conservato dal progetto di legge come criterio elettorale? Secondo me, il censo resta un provvedimento di carattere transitorio. E se resta un provvedimento di carattere transitorio - perchè, come niuno può negare, quando tutti avranno adempiuto all'obbligo dell'istruzione, tutti saranno elettori indipendentemente dal censo - con qual criterio si deve giudicare? Con un criterio di ordine pubblico, di merito politico, con criterio abbandonato intieramente all'apprezzamento del Governo. Ecco il ragionamento, che io faccio per respingere l'emendamento, che porta ad estendere il voto per censo. Mi giova ripeterlo. Il principio del suffragio popolare conduce al suffragio universale; è negazione di qualunque esclusione e distinzione di classe, e di qualunque restrizione di diritto. Conservare il censo, come fa il progetto, non può essere che disposizione di merito transitorio, fondata necessariamente su d'un criterio politico e di ordine pubblico, abbandonato all'apprezzamento del Governo. Laonde, come rispetto i criterî del Governo accettando il censo ed il suo abbassamento qual è introdotto nel progetto, così mi attengo per coerenza logica agli eguali criterî nel negare il voto ad ulteriore abbassamento.

Volendo poi entrare a parlare in merito del piccolo censo, si potrebbe dimostrare come si aggravino i vizi dell'alto censo. Non è nuovo quello che io dico. È già stato da altri accennato che vi ha la disuguaglianza tra una parte e l'altra del Regno; e che per una parte del Regno, ove non è la piccola proprietà, il vantaggio dell'emendamento non sarebbe efficace. Inoltre la formûla dell'emendamento presenta maggiori inconvenienti. E ciò è stato anche accennato dall'onorevole Pessina. Esso favorisce solamente i possessori dei terreni e dei fabbricati, non punto i contribuenti per redditi di ricchezza mobile, su cui non può cadere la sovrainposta provinciale. Si fa per tal modo a quelli una migliore posizione che agli stipendiati, agli esercenti industrie, commerci e professioni, e a parte della stessa categoria, che si vorrebbe favorire, vale a dire agl'iscritti al

nome di proprietari di fondi rustici per il reddito delle colonie agrarie. Infine, secondo me, o Signori, il censo minimo nulla significa; od obbliga chi lo gode ad unirlo ad altri prodotti, oppure non indica che l'ozio e forse il resto della dissipazione e scioperatezza.

Obiettasi che, combattendo così il censo, si viene a ferire il principio di proprietà. Io intendo che la proprietà debba essere protetta nel codice civile, non in una legge politica. Ma, ancora ripeterò, se io avessi a fare un discorso, e non fossi così pressato dal tempo, vorrei dimostrare che nè il diritto di proprietà fu il fattore dello elettorato, nè il censo in sua origine rappresentò la proprietà; vorrei dimostrare che il voto, o la partecipazione al governo della cosa pubblica, è sempre stato attribuito al diritto personale, ossia agli uomini liberi, a cominciare dai governi primitivi di Atene e di Roma, e venendo fino ai nostri, o almeno fino a quel sistema del mondo germanico, dal quale poi hanno avuto origine le moderne costituzioni.

Accennerò solo ciò, che riguarda l'origine del censo nel feudalismo. L'origine era il servizio personale, che si prestava per il beneficio, o per il feudo: vennero poi le prestazioni personali: infine in luogo delle prestazioni venne il tributo. Alle Assemblee baronali, alle Diete, agli Stati, erano chiamati da prima coloro che prestavano i servizi, come ad intelligenti di questi: vennero poi chiamati coloro che pagavano il tributo in luogo della prestazione personale. Quindi per lo stesso principio, sotto lo stesso aspetto, vennero poi composte dai censiti le moderne assemblee. Il censo non ha mai rappresentato che il servizio personale, non già la proprietà: lo dice il Gneist: « La rappresentanza per via di elezione non è stata giammai l'organo immediato della proprietà o del lavoro, ma corrispose ai carichi e alle prestazioni pubbliche ». Posteriore significato ha avuto il censo, e questo a tutti è noto. Ma i significati di capacità, di rispettabilità e simili, sono caduti sotto l'assurdo. E per noi si potrebbe domandare quale significato potrà avere il censo rispetto all'elettore di 21 anni. Avrà il significato della parsimonia, del risparmio o d'altra virtù qualsiasi, che richiede ben altro corso di vita che la età di 21 anni? Si mantiene

maggiormente il concetto di garanzia. Ma di questo concetto dice il Brougham: « Queste sedicenti garanzie non si trovano nell'origine della costituzione inglese, nè in alcun paese di quelli che al tempo della feudalità adottarono il sistema delle assemblee generali. « Non vi ha traccia nella nostra storia di alcuna legge restringente le franchigie elettorali, od imponente ad essa alcuna condizione ».

Laonde, o Signori, respingendo io quell'emendamento, che propone la maggioranza dell'Ufficio Centrale in favore del censo, non credo punto di ferire il rispetto dovuto al principio di proprietà.

Dopo questo passerei a domandare: è proprio bisogno di fare sforzi per contrapporre le popolazioni rurali alle urbane? A me pare che questa distinzione di rurali e di urbane, come va generalmente scomparendo, molto meno si appropria all'Italia. Tra noi opposizioni, tra noi contrasti, antagonismi fra popolazioni urbane e rurali non si sono conosciuti mai.

Vi dice il Waitz: « Nella maggior parte dei paesi la separazione tra borghesi e contadini non è più molto marcata. Si occupano di agricoltura gli abitatori delle piccole città, e l'industria emigra nelle campagne, ognora più a misura che la libertà professionale si spande. L'attività delle grandi fabbriche serve, per così dire, di mezzo a queste due attività differenti; ne cancella i contrasti e forma la transizione dall'una all'altra ».

Ingiusti poi a me sembrano i sospetti, infondate le diffidenze, falsi i giudizi, che si portano delle plebi urbane. Le città ci conservano il sentimento nazionale: noi fummo rivoluzionari colle città. Ma a che poi dovrebbero riuscire queste plebi urbane per giustificare i timori di alcuni? A mandare al Parlamento una maggioranza di Deputati contrari all'ordine od alla Monarchia. È questo mai possibile, io mi domando? Converrebbe supporre che queste masse fossero così compatte da portarsi come un battaglione comandato a deporre il voto nell'urna. Altri vi ha detto quante influenze agiscono sulle masse, e come in esse entri la divisione appunto per effetto di queste influenze delle classi naturalmente superiori e dirigenti.

Per la qual cosa a me non pare possibile che possa avvenire quanto io dicevo, che una massa di popolo possa andar tutta unita a portare voti

sovversivi. Ma poi, se ciò potesse riuscire in una delle più grandi città, resterebbero tutti i collegi delle città minori, delle borgate e campagne. Io credo che una maggioranza di gente dell'ordine vi dovrebbe sempre essere, e quindi che non abbia mai a temersi un disquilibrio quale è quello, che pare consigliare gli sforzi di chi vuol contrapporre le influenze rurali alle urbane. Per me sono chimerici i timori, ed è un fantasma quello che taluno si fa della plebe urbana e della sua possibile e temibile influenza. Che se poi la plebe cittadina si voglia supporre così numerosa e potente da portare alla Camera una maggioranza di Deputati sovversivi, io dico che in questo caso sarebbe inutile pensare ad un riparo, o non basterebbe quello che si propone. Per sovvertire lo Stato i nemici dell'ordine non avrebbero bisogno di appigliarsi a mezzi costituzionali.

Ho così con molta rapidità, e direi con fretta, e quasi con apprensione, sia per l'avanzata ora, che per la stanchezza del Senato, cercato di giustificare il voto contrario che io sono per dare all'emendamento della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io credo, onorevole signor Presidente, che sarebbe più utile alla discussione, che a vece mia parlasse qualcheduno il quale intendesse di appoggiare l'emendamento dell'Ufficio Centrale; perchè tutti gli oratori che hanno parlato finora, parlarono in senso contrario.

Desidererei quindi di svolgere la brevissima mia dichiarazione dopo di avere udito i ragionamenti che si vogliono fare in favore dell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Non c'è nessun altro oratore iscritto sull'emendamento del quale si tratta; e nessuno domanda la parola in questo momento.

Senatore ALFIERI. Allora sono agli ordini del Senato.

Io non intendo altro, se non di spiegare la ragione del mio voto allo stato attuale della discussione.

Ho già avuto l'onore di dire al Senato quali erano i miei concetti di massima rispetto alla riforma elettorale dichiarando che, secondo me, per essere veramente adeguata e genuina, la

rappresentanza politica di una società democratica doveva avere per origine, se non propriamente il suffragio universale, almeno un suffragio molto largo.

Ho soggiunto che nessuno dei criterî proposti per determinare l'attribuzione dell'esercizio del diritto elettorale piuttosto a certi uni che a certi altri cittadini, mi persuadeva appieno.

Non dico che la maggior parte di questi criterî non giustifichino le attribuzioni del voto alle persone alle quali si può applicare; ma non valgono a dimostrarmi che si debbano escludere certe altre che non possiedono quel criterio, ma che, secondo me, ne presentano altri per lo meno equivalenti.

Così, per esempio, l'eloquentissimo discorso dell'onorevole Senatore Pessina mi ha persuaso che non sia un criterio sempre per sè solo sufficiente, e che non debba essere esclusivo, quello del censo. Ma quando, fondandosi sul principio dell'istruzione per determinare una capacità d'intelligenza elettorale, egli ha confermato la teoria espressa dal Relatore nell'altro ramo del Parlamento, cioè, che valesse in qualche modo a determinare questa capacità l'aver fatto la scuola elementare, lo confesso di non esserne persuaso.

È un criterio, non so se più ipotetico o più arbitrario. Intenderei si dicesse: Sono elettori a 21 anni coloro i quali possano provare di aver ricevuto un'istruzione ed educazione sufficiente a fermare in loro la coscienza del cittadino — e basterebbe, secondo me, di aver ottenuto la licenza ginnasiale, od il certificato di avere avuto un'altra educazione, un'altra istruzione equivalente.

Per gli altri capirei invece che si differisse di due, di tre, di quattro anni l'esercizio del suffragio politico, affinchè i cittadini vi si abilitino in certo modo coll'esercizio del suffragio amministrativo: giacchè anche a fare l'elettore, come a fare tutto a questo mondo, si impara specialmente colla pratica.

Quando dunque dopo due o tre anni di elettorato racchiuso nella cerchia degli interessi del comune o della provincia, si dicesse: ora questi cittadini hanno acquistato la coscienza della comunanza degli interessi sociali, in rapporto all'elettorato politico, io l'avrei inteso. Ma quando non mi si propongono criterî

applicabili così largamente come questo, confesso che non trovo ragione di preferenza piuttosto per l'una, che per l'altra categoria di cittadini. Quel che è peggio, mi pare che più si aggiungano certe classi per titoli speciali, escludendone certe altre che, secondo me, avrebbero egual dritto, più si aggravi l'ingiustizia a danno di quelli che si escludono.

Per ragione politica, per non rendere più difficile il procedimento sollecito di questa legge nei due rami del Parlamento, preferisco accettare ciò che ormai è stato stabilito nell'altra Camera. Mi accosto a questo parere tanto più volentieri, inquantochè nelle disposizioni transitorie, sia che prevalga quello che era stato deliberato nell'altro ramo del Parlamento, sia che si accetti quello proposto dall'Ufficio Centrale, senza dire ora quale preferisco, io vedo il mezzo di abilitare all'elettorato una quantità grandissima di cittadini, e si potrà riparare alle ingiustizie.

In vista di ciò, io non trovo ragione di recare modificazioni importanti alla presente legge; facendo solo riserva per la quistione dello scrutinio di lista. Non trovo, dico, una ragione sufficiente di fare modificazioni che possano incagliare la legge nel suo ritorno all'altra Camera. Questo è il motivo determinante per me nel respingere l'emendamento proposto dal nostro Ufficio Centrale.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Io non vorrei intrattenere più a lungo il Senato, che mi sembra desideroso di venire ai voti. Pur tuttavia, se mi fosse permesso, vorrei dire una parola a spiegare e giustificare l'attitudine di quella minoranza dell'Ufficio Centrale che il nostro Collega Brioschi ha scoperto con sua meraviglia nella seduta di ieri. Io me lo spiego bene: la minoranza dell'Ufficio Centrale è stata così modesta e così riservata da sfuggire all'attenzione del nostro Collega Brioschi, il quale neanche ha potuto, bisogna dirlo, assistere ai nostri primi lavori.

La minoranza dell'Ufficio Centrale, infatti, non ha voluto in alcun modo scolpire il proprio dissenso, nè ha mai cercato di costituirsi nell'Ufficio come una opposizione sistematica.

Faccio appello agli altri Colleghi dell'Ufficio Centrale, i quali potranno attestare con quanto

spirito di conciliazione noi abbiamo proceduto nel nostro lavoro, e come anche siamo rimasti d'accordo, non solo sopra alcune linee principali, ma anche in molti particolari degli emendamenti da apportarsi alla legge.

Mi pare tanto più opportuno d'insistere su questo punto, inquantochè la questione agitata ieri intorno all'emendare o non emendare la legge, è stata agitata per ragioni di un ordine più elevato e di carattere più generale, che non fecero mai tema di discussione in seno all'Ufficio Centrale. In seno all'Ufficio Centrale si è esaminata, si è discussa la legge dal punto di vista della sua convenienza, direi, interna, e della migliore economia della legge medesima.

Orbene, nelle nostre discussioni due soli furono i punti di dissenso.

Il primo concernente l'emendamento all'articolo 3, di cui ora si discute; l'altro punto di dissenso si riferisce agli emendamenti agli articoli 100 e 101, dei quali parleremo a suo tempo.

Ma rispetto all'emendamento dell'articolo 3, i membri della minoranza non hanno per nulla inteso di approfondire il campo delle dispute dottrinali, e di far scaturire l'approvazione dell'emendamento da una o da un'altra teoria intorno al suffragio politico. Veramente, io devo dichiarare, ed il Senato da quel poco che dissi nella discussione generale avrà potuto rilevarlo, che non sono d'accordo con l'onorevole Manfredi, intorno alla natura, all'origine, al fondamento del diritto politico.

L'onorevole Manfredi crede che il censo non sia ragione, non sia fondamento al suffragio politico, o almeno sia ragione e fondamento appena transitorio.

Io invece ho detto che la legge mi pareva buona perchè armonizzava i due principî della capacità e del censo, i principî per così dire del progresso e della stabilità, e rispondeva così a quella armonia di forze sociali, la quale, a mio credere, deve presiedere al Governo della nazione.

Ora, io non sono punto disposto a disdirmi, e tengo fermo che il censo costituisca una base legittima del suffragio politico.

La questione che si agita è questa sola: se convenga o no, in una materia tanto vivamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, intro-

durare una modificazione la quale non ha in sé una grande importanza pratica; che potrà forse avere una significazione morale, esprimere l'adesione ad un principio, ad una dottrina, ma nel campo della vita pratica, che è quello pure a cui devono por mente i legislatori, non ha quel valore, non ha quelle conseguenze che sono supposte da coloro che strenuamente hanno assunto a difendere l'emendamento.

Ed io, per rendermi ragione un po' più del valore di questo emendamento, ho cercato di compulsare i dati statistici, quei dati che io ho promesso di presentare al Senato fino dalla discussione generale.

Ecco, piglio ad esempio il censimento elettorale del 1878: esso ci dava 617,000 elettori. Di questi erano iscritti per censo diretto 487,000 (ometto le frazioni) e ne erano iscritti per censo presunto 15,000; in tutto erano 502,000 elettori iscritti a titolo di censo.

Avevamo poi 115,000 elettori iscritti per altri titoli che tutti rientrano nella categoria della capacità.

Vediamo adesso quale sarà il movimento in queste classi, o categorie elettorali, dopo che avrà luogo l'applicazione della riforma.

Prendo sempre i dati molto diligentemente compulsati dal nostro Relatore. I contribuenti di lire 1980, che costituirebbero la nuova classe dei censiti della legge elettorale che ci sta davanti, sono, secondo due computi diversi fatti dal nostro Relatore, 1,125,000, ovvero 1,316,000. Prendo la media, e siano 1,220,000.

Ora, o Signori, secondo la legge antica avevamo 500,000 che entravano per diritto di censo; secondo la nuova legge ne abbiamo 1,220,000, ossia abbiamo 720,000 elettori i quali entrano per effetto dell'allargamento del censo. E qui mi si permetta di dire che non trovo giusta l'affermazione del nostro Relatore, il quale dice che con questo ribassare il censo da lire 40 a 1980, pur non comprendendovi più la sovrainposta provinciale, è illusoria affatto l'efficacia della legge rispetto al censo.

Io, se queste cifre sono vere, credo che il censo abbia una larga parte nello sviluppo della nuova legislazione elettorale.

Vediamo un poco dall'altro lato lo sviluppo degli elementi della capacità.

Gli elettori i quali avrebbero compiuto gli

studi elementari, secondo sempre la medesima fonte autorevole di dati statistici, sarebbero 1,043,000. Se voi levate i 115,000 che figuravano nell'antica legge come già iscritti a titolo di capacità, voi avete un aumento assoluto nella categoria della capacità di 928,000 elettori. Ma badate bene che, per quanto vi dice lo stesso Relatore, di questi, 250,000 sono elettori che entrerebbero avendo già fatto il corso della quarta elementare. È bene avvertire che il numero di tutti quelli i quali hanno fatto la seconda elementare si decompone in due, quelli che fecero la seconda classe elementare soltanto, e quelli che continuarono gli studi superiori. Sono, dunque, 250,000 (calcolando sempre con quella larga approssimazione che dobbiamo usare in questa materia); 250,000, dico, che hanno compiuta la quarta classe elementare; 150,000 sono calcolati quelli che riportarono la licenza ginnasiale e tecnica. Quindi è che, deducendo questi 400,000 elettori, che per consenso di tutti hanno il vero valore intellettuale per essere assunti al suffragio politico, noi abbiamo la forza effettiva della seconda elementare, che dovrebbe ascendere a 528,000 elettori.

Io non credo perciò che sia infondato il mio dire quando affermava che la riforma elettorale introduce una certa proporzione tra i due elementi che per me sono le due forze sulle quali s'incardina e da cui è diretta ogni società politica.

Vediamo le differenze che vi sono tra il sistema dell'Ufficio Centrale ed il sistema del Ministero. Per valutare se realmente sia grave la differenza, mettiamo il sistema del Ministero che fissa il limite a lire 19 80 esclusa la sovrimposta provinciale, a fronte dell'emendamento più radicale che è stato proposto dall'altro ramo del Parlamento, e che avrebbe fatto discendere il censo da 19 80 a lire 10: coll'abbassamento del censo si ottiene un aumento di circa 600,000 elettori. Ora, con l'emendamento dell'Ufficio Centrale noi ci siamo fermati a mezzo cammino circa nella riduzione; dunque si può credere che noi avremo soltanto 300,000 elettori di più. Ma neppure tutti questi 300,000 elettori di più si avranno. Bisogna far tutta la deduzione che concerne quelli i quali non hanno i requisiti generali richiesti per l'elettorato, per esempio, quelli che non possiedono il sapere leggere e scrivere; e sono molti; perchè più si scende

nella categoria degli elettori censiti di piccolo censo, più si trovano elettori nella condizione del non saper leggere e scrivere. Poi vi hanno pur tra questi piccoli censiti, quelli i quali posseggono l'elettorato in forza della 2^a elementare e sono da computarsi in altra categoria, e non più come elettori che riconoscono il loro diritto unicamente dal censo. Quindi è che la differenza si ridurrà forse ad un 150,000 elettori.

Quando io sono arrivato a questa conclusione, mi bisogna convenire che si tratta di numero veramente modesto rispetto ad un aumento di circa 2 milioni di elettori. Io non credo i nuovi elettori saranno quanti disse il signor Ministro di Grazia e Giustizia che li portava a 2,600,000. Io credo che egli esagerasse l'altro di, quando disse che per effetto della presente riforma entrerebbero nel corpo elettorale 2,600,000 elettori. Oltreciò si consideri che tutti gli elettori non votano e che forse sarà fortuna se una metà di essi potremo vederli alle urne. Laonde si tratterebbe di 75,000 elettori in più o in meno, che dovranno esercitare la loro influenza effettiva sull'elezione. A questo punto mi sono domandato, io favorevole al censo, io che dottrinalmente non ho nessuna prevenzione contro la base del censo, mi sono domandato: vale la pena in questa condizione di cose di elevare una grossa questione, la quale potrebbe ritardare l'attuazione della legge, allorchè tornerà all'altro ramo del Parlamento?

Non dico che una questione come questa possa suscitare un conflitto, ma certamente un ritardo lo arrecherebbe. Quindi ecco, come per considerazioni meramente di opportunità e di convenienza, senza per nulla aver adottata una medesima teoria sopra la base del diritto politico, la minoranza dell'Ufficio ha raccomandato che non s'introducesse l'emendamento del quale si discute.

Dico il vero, questa raccomandazione la minoranza dell'Ufficio la fece con una grande moderazione, perchè il voto della minoranza della Commissione fu sempre che si potesse venire per tutta la discussione della legge a un accordo tra Commissione e Governo. Essa desiderava l'accordo perchè la legge potesse uscir da quest'Aula con il suffragio di una votazione splendida, la quale per me avrebbe accresciuta autorità alla legge, ed avrebbe anche reso molto più facile e più pacifica la sua

attuazione. Ma comunque, il perchè è inutile dirlo, l'accordo non ha potuto ottenersi; e allora io mi domando: dobbiamo noi accettare l'emendamento dell'art. 3°?

Io credo proprio che per ragioni di convenienza politica che, davanti una grande assemblea come questa, sono sempre prevalenti, non convenga di accettare l'emendamento. In fatto di riforma, si rifletta altresì, che le riforme ritardate si devono fare più grandi, più radicali, di quelle che si sarebbero fatte se accettate in origine. Avviene in materia di riforme politiche quello che avviene nella vita comune, per cui si ha l'adagio: *qui cito dat, bis dat*.

Dunque, io per queste considerazioni desiderando che sia spianata la via all'accettazione della legge, vorrei pregare il Senato di non accogliere l'emendamento proposto.

Non voglio parlare ora degli altri punti in cui ci siamo trovati e ci troviamo in dissenso colla maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma a suo tempo il Senato mi permetterà di svolgere le nostre ragioni, e di presentare anche degli emendamenti in relazione all'art. 100 e all'articolo 101.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Veramente io avrei preferito di parlare dopo che si fosse pronunciato il Governo su questo proposito, però sono pronto....

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia, Giustizia e Culti*. Veramente è incresevole di dover fare quasi una specie di monologo; imperocchè quattro oratori già parlarono sulla presente questione, gli onorevoli Pessina, Manfredi, Alfieri ed Allievi, e tutti nel medesimo senso, cioè contro l'abbassamento del censo e per chiedere al Senato che voglia respingere l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Il Ministero non può che rivolgere a questo alto Consesso la medesima raccomandazione, come già, tanto il Presidente del Consiglio quanto io, annunciammo fino dalla discussione generale.

Però, siccome è giusto quello che ha detto

l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, cioè che il Governo su questo argomento bisogna che parli, e siccome io nella discussione generale mi era riserbato di dire qualche cosa in proposito all'art. 3, sciolgo ora la fatta riserva e sottometto al Senato alcune osservazioni.

Ma, innanzi tutto, devo aprire una parentesi. Dacchè infatti l'onorevole mio amico Allievi ha voluto contraddire or ora alcuni calcoli da me esposti nella discussione generale circa al numero presumibile del futuro corpo elettorale, secondo il disegno di legge approvato dalla Camera elettiva, mi è d'uopo ricordare le parole da me pronunciate allora.

Io dichiarai formalmente che argomentava abbondando nel senso della tesi di quegli oppositori i quali sostenevano essere, secondo il disegno di legge, numerosissimo, eccessivo, il futuro Corpo elettorale, e dissi quindi che, tenendo conto dell'eventuale gettata delle disposizioni transitorie e facendo anche computi larghissimi, si sarebbe tutt'al più potuto ritenerlo costituito di 2,600,000 elettori.

Ciò dicevo per dimostrare quanto a torto si dichiarasse dagli avversari che il disegno di legge attuerebbe senz'altro il suffragio universale, il quale invece ci darebbe non meno di sette milioni di elettori, avuto riguardo alla popolazione italiana quale può presumersi alla vigilia del decennale censimento.

Ho però osservato che è molto difficile di fare simili calcoli presuntivi, principalmente a causa della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 100. Sappiamo noi, infatti, quanti cittadini andranno a fare la domanda autografa presso il notaio ed eventualmente, poi, innanzi alla Giunta municipale? Forse non ne andranno molti. Ma, dato pure che vi andassero tutti quelli i quali, presumibilmente, sanno stendere questa domanda autografa per la iscrizione nelle liste, io, fondandomi sulle ipotesi più larghe, mostrai che gli elettori non avrebbero in ogni caso sorpassato il numero di 2,600,000. Infatti, coloro che sapeano leggere e scrivere, secondo le indicazioni del censimento del 1871, erano 2,700,000 all'incirca: questo numero però, tenuto conto della istruzione che durante il decennio si è molto più diffusa, tenuto conto della popolazione notevolmente aumentata, si calcola al presente, dalla stessa Relazione dell'on. Lampertico, in

3,200,000. Ora, da questo numero, che comprende tutti coloro i quali sanno leggere e scrivere, anche soltanto meccanicamente, io ne tolsi, nel predetto mio computo, 600,000.

Dunque vede l'onorevole Allievi che, detratta una cifra così ragguardevole, se tutti quelli che l'art. 100 contempla si presentassero, il mio computo avrebbe indubbiamente un serio fondamento.

Ma ho sempre detto che si tratta di una base assai larga, anche tenuto conto della esclusione di molti cittadini per causa d'incapacità a' termini degli art. 86, 87 e 88 del disegno di legge; poichè, sappiamo, ad esempio, che in Francia anche col suffragio universale, tali cause d'incapacità escludono il 13 per 100 degli aventi diritto, sebbene, ivi, fra tali cause non ne siano annoverate alcune, che si contengono nel nostro disegno di legge e nelle legislazioni di altri paesi retti a suffragio universale, come la Danimarca e la Germania.

Ciò detto per giustificarmi d'una pretesa inesattezza, che avea creduto di scorgere nel mio calcolo l'on. Allievi, vengo all'argomento: *protinus ad censum*, secondo le parole che l'on. Relatore ha ricordato avere io citate da Giovenale; al quale proposito osserverò all'on. Lampertico, che se è bensì vero che l'Ufficio Centrale non tenne conto rispetto all'elettore *quam multa magnaue paropside caenat*, però tenne conto del *quantum sua nummorum servat in arca*.

Nella discussione generale si è parlato delle origini del censo come titolo elettorale. Si disse che in esso è quasi riposta la tradizione del governo rappresentativo.

Io, nel discorrere intorno alla riforma elettorale, esaminai molto accuratamente le disposizioni delle costituzioni e leggi elettorali moderne, poco o nulla mi volsi alle antiche. Mi sembrarono troppo dissimili le condizioni delle società antiche per attingervi insegnamenti, tanto più che in esse troviamo governi diretti, anzichè governi rappresentativi.

Perciò non guardai nè all'Agora, nè al Fôro, nè ai Campi di Maggio. Non mi parve imitabile l'esempio di Hèrault de Sèchelles, l'estensore della Costituzione francese del 1793, il quale un bel giorno scrisse al bibliotecario della biblioteca Nazionale di Francia: « Dovendo per lunedì presentare all'Assemblea il progetto

della Costituzione, vi prego di mandarmi le leggi di Minosse, delle quali ho urgente bisogno. » (*Ilarità*).

Tuttavia, poichè si è parlato dei Comizî di Roma, tema di tanti studî, di tante erudite meditazioni, dirò essere incontrastabile che anche a Roma, nel procedere dai comizî per curie a quelli per centurie, e da quelli per centurie a quelli per tribù, vi fu una evoluzione dal regime aristocratico a quello censitario e poscia dal censitario al democratico fondato esclusivamente sul diritto personale. Nei comizî per curie erano ammesse solo le *gentes* patrizie. Ne'comizî centuriati Servio applicò la massima: *dat census honores*. Nei comizî tributi tutte queste distinzioni sparirono e non vi fu altra divisione che quella per quartieri: *ex regionibus et locis*.

E, guardando anche al moderno regime rappresentativo, le cui tradizioni risalgono alla costituzione britannica, è notevole che il regime del censo sia stato fondato non sopra un principio, ma sopra una accidentale ragione di convenienza. Infatti le elezioni, fino al 1429, si facevano da tutti i cittadini della Contea, per *totam comunitatem comitatus*; è soltanto perchè era troppo grande il numero degli intervenienti a quelle assemblee, che nel 1429, a limitar questo numero, si introdusse il censo dei tradizionali quaranta scellini.

Ma ivi pure, colle riforme memorabili del 1832 e del 1867, si mirò, sebbene in via indiretta, a fondare il diritto elettorale sulla capacità. Non altro scopo, disse lord Brougham, autorevole interprete di quella legge in gran parte dovuta alla sua eloquenza, non altro scopo ebbe la legge del 1832 che quello di tracciare una linea fra l'ignoranza e l'intelligenza, sebbene egli soggiunga non esservi riuscita. Vi riuscì però la riforma del 1867, che introdusse quasi il suffragio universale, ma lo introdusse soltanto nei centri più intelligenti e civili.

E la sostituzione del diritto individuale al censitario è indubbiamente la tendenza di tutti gli Stati a' dì nostri. Non alludo soltanto alla Francia, alla Svizzera, alla Grecia, ma alla Danimarca, al Portogallo, alla stessa Germania, ove il Bismarck disse: il regime del censo essere nient'altro che arbitrio e durezza.

Malgrado queste considerazioni, il Ministero, nel disegno di legge che ha presentato, tenne

conto del censo e gli fece una parte tutt'altro che scarsa, sebbene nella prima Relazione dell'onorevole Depretis fosse detto che a rigore, affinché il censo rispondesse all'ufficio suo, si dovrebbe piuttosto elevare che abbassare. Pure, egli lo mantenne a lire 40 di tributo, compreso il provinciale.

E notate, che, anche tenuto fermo a 40 lire, esso, in sostanza, viene ad essere notevolmente abbassato in confronto del concetto di chi lo aveva prima determinato in tale misura. Imperocchè, come bene osservò l'onorevole Senatore Deodati, facendosi eco dell'autore stesso della legge vigente, il Rattazzi, in forza del grandissimo aumento delle imposte, anche rimanendo identica la misura, il censo venne ad essere virtualmente abbassato, mentre colle stesse 40 lire d'imposta entrò certamente a far parte del corpo elettorale un numero di elettori considerevolmente maggiore che per l'addietro.

Nè basta: chè il Ministero, non ostante le idee prima espresse, per far larga parte ai concetti sostenuti dagli oppositori nella discussione innanzi alla Camera elettiva, consentì ad abbassare il censo elettorale fino alla misura di lire 19 80 di sola imposta governativa. E quest'imposta, ove la si paragoni colla misura del censo ora vigente nel quale è compresa la sovrimposta provinciale, corrisponde in media a lire 27 19; sicchè il Ministero ammise allora un abbassamento di circa 13 lire; ammise le predette lire 27 19 che costituiscono la differenza di sole sette lire, all'incirca, in confronto della misura stabilita nell'emendamento ora proposto dall'Ufficio Centrale.

Ma può il Ministero discendere più oltresenza proprio far sì che il censo mentisca a sè stesso, per usare la frase di un eminente scrittore di opinioni moderatissime, il Carné?

Se vi è cosa infatti che possa dirsi assiomatica nel nostro diritto pubblico positivo, quella si è che il censo viene adottato per titolo elettorale, in quanto è presunzione di capacità.

Ciò ha detto la Relazione con cui il Ministro Rattazzi, autore della legge vigente, la sottopose all'approvazione Reale, e ripeterono in seguito, *ut carmen necessarium*, la Relazione Righi del 1875; la Relazione Nicotera del 1876, la Relazione Brin del 1879.

Ora, è evidente che, quale presunzione di capacità, il censo vale qualche cosa, quando

viene determinato in una somma abbastanza elevata; ma nulla vale quando è fissato in somma così esigua come quella che ora si propone.

La Restorazione aveva stabilito un censo elettorale di lire 300; il governo di Luigi Filippo un censo di lire 200; e in que'paesi, d'altra parte, l'imposta era più tenue che presso di noi. Per tal modo il censo vi rappresentava un capitale da 20 a 30 mila lire: ora, chi possiede 20 o 30 mila lire è presumibile, per non dire certo, che non sarà privo di una tal quale istruzione, non sarà addirittura un idiota. Ma, invece, quando andiamo a quella cifra minima che è proposta dall'Ufficio Centrale, ogni specie di garanzia che voglia riporsi nel censo è affatto illusoria.

Io citai alla Camera parole di autorevoli scrittori, in questo senso, e di taluno anche fra quelli i quali, come Beniamino Constant, sono reputati i più autorevoli propugnatori del regime censitario.

Mi basti ora ricordare un'altra volta le parole così incisive di lord Brougham, il quale, *totis litteris et verbis*, proclama che « il grande assurdo è quello di prendere il danaro come criterio e stabilire poi così esigua somma che non costituisce affatto alcun criterio, anche considerando che il danaro sia, com'è in una certa somma, una vera prova ».

Credo infatti non siavi bisogno di dimostrazione per rendere manifesto che il censo, nella misura propostavi dall'Ufficio Centrale, nulla rappresenta, nè come capacità, nè come indipendenza.

Il censo a lire 19,80, compresa la sovrimposta, rappresenta una rendita di forse 70 lire, come già disse l'onorevole mio amico il senatore Jacini; e 70 lire di rendita equivalgono a pochi centesimi al giorno. Ora, questi pochi centesimi al giorno quale differenza costituiscono mai tra chi li possiede e chi non li possiede? E può dirsi forse che colui il quale possiede qualche centesimo al giorno, per tale circostanza debba presumersi capace, presumersi indipendente? Io non mi dilungherò intorno a tale argomento, poichè esso fu già svolto egregiamente dall'onorevole mio amico il Senatore Pessina che vi dimostrò in modo irrecusabile che il censo, in tali proporzioni, non rap-

presenta coltura, ma ignoranza, non rappresenta ricchezza, ma miseria.

Io, quando dovetti stendere la mia Relazione all'altra Camera, tanto ero persuaso che la gente di cui si tratta è lungi dall'essere qualche cosa di maggiormente indipendente del più umile proletariato, che m'ero proposto di provarlo rigorosamente con documenti statistici.

A tal uopo tentai di procurarmi una statistica da cui risultasse il numero e la specie degli individui che sono soccorsi dalla pubblica beneficenza, nel nostro paese; numero che si ha nelle statistiche inglesi; dalle quali apparisce che nel 1878 questi individui ascsero colà a 934,000 all'incirca.

Non mi fu possibile avere questa statistica. Ma per esperienza mia personale so perfettamente che moltissimi di questi minimi contribuenti trovansi fra coloro i quali vivono della carità pubblica.

E non è nemmeno vero che un censo anche minimo rappresenti una sostanza raccolta col lavoro e col risparmio, poichè spesso non rappresenta, per contro, che gli avanzi d'una sostanza sperperata e dissipata: spesso anzi non rappresenta alcun reddito proprio, perchè chi paga l'imposta non è che nominalmente e giuridicamente il proprietario: in sostanza, in realtà, il proprietario è il creditore, come ha osservato anche l'onorevole Jacini. I molti miliardi del nostro debito ipotecario ponno servire di eloquente commento a questa verità.

L'insistere nel volere un censo di così poco momento è poi tanto meno ammissibile in una legge che ha per base l'istruzione elementare.

Disse benissimo l'onorevole Griffini che potrebbe ammettersi il censo, qualora la misura della capacità non si fosse abbassata nel progetto di legge tanto da ammettere all'elettorato tutti coloro che hanno fatto gli studi prescritti dalla legge sull'istruzione elementare obbligatoria. Ma dal momento che di essa si accontenta il legislatore, al di sotto non c'è più posto per il censo.

Tutti i censiti, infatti, i quali hanno questa elementare istruzione, cui ad essi è più facile che agli altri di procurarsi, non sono forse elettori? E perchè quindi volere ch'essi non debbano pagare un'altra imposta ritenuta per tutti indispensabile, quella della più ristretta istruzione elementare?

Nè vale il dire che sanno leggere e scrivere: poichè il leggere e scrivere automaticamente, come osservò già la Relazione dell'Ufficio Centrale, non significa nulla. Chi non sa che vi sono elettori i quali vengono di volta in volta ammaestrati a scrivere un solo nome e cognome ad esclusivo scopo elettorale?

Certo è che questi elettori privi d'ogni istruzione non sanno ciò che si fanno: ammettendoli nel corpo elettorale, non è il loro voto che si ottiene, ma il voto altrui; mentre il porre per base all'elettorato l'istruzione elementare non ha altro senso che questo: che l'elettore possa votare con coscienza, con discernimento, con conoscenza di causa.

Quali conseguenze può avere il voto di chi non ne comprende l'importanza, il significato? Costoro non sarebbero che ciechi strumenti nelle mani altrui; che un contingente abbandonato alla pressione, alla corruzione. Benissimo disse Frère Orban alla tribuna della Camera belga il 12 luglio di quest'anno, che *questi elettori sarebbero in preda al primo venuto, in preda di tutti quelli che li circondano, i quali sfrutterebbero la loro ignoranza e la loro superstizione.*

Tralascio tutte le ragioni derivanti dalla indeterminatezza dell'imposta, che è di gran lunga maggiore aggiungendo, come propone l'Ufficio Centrale, la sovrimposta provinciale, mutabile non solo da luogo a luogo, ma altresì d'anno in anno.

Ora, nell'uno e nell'altro caso non è contraddittorio che, per effetto dell'abbassamento di un'imposta, una miriade di cittadini venga privata dei diritti politici, e si supponga per ciò solo scomparsa in loro tutti la capacità elettorale? Se questi cittadini sono quelli stessi di prima, se non sono nel frattempo diventati matti o delinquenti, non è il caso di dire: *semel votans, semper votans?* E non è assurdo che proprio quando son diventati più ricchi per il disgravio dell'imposta, poichè lo scemare dell'imposta produce ricchezza, vengano ad essere privati del diritto di suffragio?

Per quanto volgare, sarà sempre vero e sfavillante del proverbiale buon senso di Franklin il detto di lui: io era elettore perchè pagava l'imposta dipendente dal possesso di un asino; mi muore l'asino e non sono più elettore!

Ma l'abbassamento è principalmente sostenuto

coll'argomento che senza di esso commetterebbesi una grande ingiustizia a danno delle classi rurali, sicchè questo mezzo vuolsi necessario per ristabilire l'equilibrio fra le città e le campagne.

Ora io dico che qualora le classi rurali, per le condizioni sociali in cui si trovano, mancassero dei requisiti che sono ritenuti indispensabili per essere elettore, non sarebbe questa ragione di equilibrio, una ragione sufficiente per farci riconoscere ciò che non esiste.

Anche la Relazione presentata alla Camera elettiva dall'onorevole Brin, esprimeva questo concetto dicendo: « La vostra Commissione invero non sa intendere come, per il solo scopo di dare ai comuni rurali una partecipazione proporzionatamente più grande al voto, si vogliano chiamare, per raggiungere questa proporzione, quelli ai quali non si è riconosciuta sufficiente attitudine ad esercitare il voto ».

Inoltre, se fosse anche vero che per effetto del disegno di legge si desse una prevalenza all'elemento urbano, la legge nostra non farebbe che seguire gli esempî delle altre nazioni, e sarebbe strano che ce ne facessero rimprovero gli ammiratori delle istituzioni elettorali inglesi.

In Inghilterra infatti, come testè accennò l'onorevole Pessina, la riforma elettorale del 1867 ha più che duplicato il corpo elettorale nelle città, e non l'ha accresciuto che del 14 0/0 nelle campagne. In Isvezia pure sono, proporzionalmente, di gran lunga più numerosi gli elettori cittadini che quelli delle campagne.

Lo stesso verificasi in Austria, che non è certo un paese eccessivamente democratico. Anzi, siccome colà avvi distinzione fra i deputati assegnati alle città e quelli assegnati ai comuni rurali, si scorge, esaminando la relativa distribuzione, che le città hanno un deputato ogni 33,454 abitanti, e i comuni rurali ne hanno uno ogni 124,669 abitanti.

La legge elettorale ungherese fa condizioni più favorevoli per il riconoscimento dei diritti elettorali nelle città che nelle campagne.

Ma guardiamo anche in casa nostra.

Dagli oppositori al nostro progetto ho sentito fare molti encomî della legge vigente; la legge del 1859.

Ora, credete voi che, per effetto di questa legge

non si abbia la prevalenza dell'elemento cittadino in confronto di quello delle campagne? Tanto si ha, che le città, come le statistiche ufficiali dimostrano, hanno 31 elettori su 1000 abitanti, mentre le campagne non ne hanno che 20 su 1000 abitanti.

E poi, se scrittori d'ogni partito e d'ogni nazione, ch'io ho citato in un mio discorso alla Camera e che perciò non citerò ora una seconda volta, ammettono ad una voce che nelle città maggiore è l'intelligenza, la coltura, l'esercizio della vita pubblica, come fu pure testè dimostrato con ragioni inoppugnabili dall'onorevole Pessina; se quindi utile e legittima potrebbe considerarsi tale supposta preponderanza, dato pure che la medesima fosse vera, meno che altrove essa sarebbe a lamentarsi in Italia.

Tra noi infatti non può nemmeno dirsi che le campagne rappresentino veramente un elemento conservatore. In Italia le influenze cui le campagne, nella loro parte più incolta, possono obbedire, sono le influenze, le quali, senza reticenze, si propongono la distruzione dell'integrità della patria, della sua unità. E, come fu detto da molti oratori alla Camera dei Deputati, il brigantaggio, che infestò per tanti anni molte delle nostre provincie, non ha mai trovato alcun appoggio, alcun alimento nelle classi cittadine; lo trovò esclusivamente nelle campagne.

L'onorevole Pessina ha ricordato il giudizio che intorno alle campagne ha, non è guari, pronunciato un valentissimo scrittore, il Taine. Da questi, se valesse la pena di fare lunghe citazioni, potremmo udirne delle belle intorno al senso politico dei contadini francesi, sebbene essi siano da tempo di gran lunga più antico avvezzi alla vita pubblica.

E l'onorevole Jacini, che ha con tanto amore studiata la questione del suffragio indiretto, non ignora certamente che lo stesso Taine, il quale è forse l'ultimo e più ardente propugnatore del suffragio a due gradi, se lo propone, è appunto per questo, che reputa essere i contadini assolutamente incapaci di esercitare direttamente il diritto di suffragio.

Ma tutto ciò, o signori Senatori, io ve l'ho detto per un di più, perchè, del resto, checchè ne dica il vostro Ufficio Centrale, io mi permetto di credere e credo di poter dimostrare

irrefragabilmente, che, precisamente al contrario di quanto si sostiene dagli oppositori, il nostro disegno di legge ha fatto alle campagne una parte assai larga e potrei dire preponderante.

Per sostenere il contrario, si è affermato che col nostro disegno di legge, per mezzo del titolo elettorale riconosciuto in chi ha superato il corso della scuola elementare obbligatoria, si avrebbe il suffragio universale nelle città, mentre avremmo un suffragio ristretto nelle campagne.

Ma anche questa affermazione dipende dalla nessuna cura che gli oppositori si danno di conoscere le condizioni reali del nostro paese. Per vedere se tale affermazione sia vera, io ho voluto pigliare, fra gli altri, i dati che mi porge una delle città dove pure è più diffusa l'istruzione elementare, la città di Milano; e mi dispiace che non sia presente l'onorevole Senatore Bellinzaghi sindaco di quella, poichè confermerebbe certo il mio assunto. Ebbene, in questi dati ho trovato che in Milano, nell'anno scolastico 1879-80, vi erano nella 1^a classe elementare inferiore 3262 alunni, nella 1^a superiore 2420, nella 2^a 1710. Da ciò voi vedete quanto pochi di coloro che entrano nella scuola arrivano fino a compiere il corso elementare di grado inferiore, e come perciò si vada assai lungi dal vero nel ritenere che nelle città, per effetto del titolo elettorale fondato sulla scuola elementare obbligatoria, si venga tosto ad avere una specie di suffragio universale.

Certo che l'istruzione elementare essendo obbligatoria, verrà un giorno in cui, come dissi, giungeremo a questo risultato; ma, l'istruzione elementare essendo obbligatoria senza distinzione di luogo, allo stesso risultato giungeremo, non meno che nelle città, nelle campagne. Però quanto al presente, come ho dimostrato, siamo lontanissimi dall'averlo, in virtù dell'istruzione elementare, il suffragio universale nelle città.

Sarebbe invece più vicino al vero il dire che, per effetto del presente disegno di legge, avremo il suffragio universale in alcune parti delle nostre campagne.

L'on. Senatore Lampertico ricorderà forse una osservazione che è stata fatta dall'Associazione costituzionale di Padova. Dico che forse la ricorderà, trattandosi di una Associazione che trovasi in luogo vicino alla sua Vicenza, e di una Associazione colla quale egli

ha consenso di opinioni politiche. Questa Associazione esaminò il disegno di legge dell'on. Depretis, e tra le altre censure che vi fece vi fu quella di avere ammesso all'elettorato tutti coloro che sono o furono consiglieri comunali: quell'Associazione disse che, coll'ammettere all'elettorato i consiglieri comunali, si fa una parte sproporzionatamente favorevole alle campagne.

Vediamo infatti l'effetto comparativo, per città e campagne, dell'ammissione dei consiglieri comunali all'elettorato politico, quale è stabilito nel progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Noi in Italia abbiamo Comuni:

2 con popolazione superiore a 250,000 abitanti, e aventi quindi 80 consiglieri, cioè in totale	160
14 con popolazione eccedente i 60 mila abitanti e 60 consiglieri ciascuno, insieme	840
33 con oltre 30,000 abitanti e con 40 consiglieri, in complesso	1,320
312 con oltre 10,000 abitanti e con 30 consiglieri, in totale	9,360
2022 con oltre 3,000 abitanti e con 20 consiglieri, insieme	40,440
5877 con 3,000 abitanti e meno e con 15 consiglieri, insieme	88,155

Ora, da queste cifre appare come i 361 maggiori Comuni, che contano, da soli, un terzo all'incirca della popolazione totale, non hanno che il dodicesimo dei consiglieri. In altre parole, mentre i Comuni che non superano i 10,000 abitanti hanno 128,595 consiglieri, gli altri, che possono dirsi i veri Comuni *cittadini*, ne annoverano in tutti soli 11,688.

Volendo limitare il raffronto ai soli Comuni i quali non contano più di 3,000 abitanti, risulta che, mentre essi non hanno che il 31 per cento, all'incirca, della popolazione del Regno, hanno il 63 per cento del numero totale dei consiglieri.

E siccome la legge ammette all'elettorato non solo quelli che sono, ma quelli che furono consiglieri comunali, gli uni e gli altri, per poco che vogliano ritenersi mutati nelle elezioni, non ascenderanno a meno di 450,000; dei quali, per la proporzione suddetta, la

grandissima maggioranza apparterrà alle campagne.

È questa categoria di elettori, nei minori Comuni, può comprendere tutta la popolazione maschile maggiorenne, poichè ivi, per l'articolo 11 della legge comunale, sono consiglieri tutti gli eleggibili a tale ufficio.

E siccome consiglieri comunali possono essere nei detti comuni anche coloro i quali non pagano che 10 e anche sole 5 lire d'imposta, compresa non soltanto la sovrimposta provinciale ma anche la comunale, vedesi quanto si è largheggiato in questa parte, quale gran numero di piccoli censiti ha ammesso il disegno di legge.

Le stesse osservazioni potrei fare quanto ai conciliatori, ai soprintendenti delle scuole, agli amministratori d'opere pie, formanti tutti categorie che danno un numero di elettori nelle campagne assai maggiore di quello che nelle città.

Ma un'altra categoria indubbiamente si recluta per la massima parte tra le classi rurali; ed è quella dei soldati che escono dalle scuole reggimentali, la quale categoria fornisce il contingente forse più numeroso al nuovo corpo elettorale, siccome quello che nella Relazione alla Camera dei Deputati ho dimostrato ascendere a non meno di 545,000 elettori al 1° gennaio 1883.

Ora, la maggior parte di questi elettori appartiene certamente alle campagne, e ciò per due ragioni: l'una, perchè la popolazione rurale in Italia è molto maggiore che quella delle città, e l'altra perchè la popolazione campestre, assai più robusta, offre nella leva il minor numero d'inabili al servizio militare.

Abbiamo inoltre, a costituire la preponderanza delle campagne, la categoria dei mezzadri, che il progetto di legge ammette con evidente favore e, potrei dire, con incontrastabile privilegio.

Che cosa si è infatti stabilito riguardo ad essi? Si è stabilito che entrino nel corpo elettorale, ma non in base all'imposta che pagano sui redditi di ricchezza mobile; nel qual caso non ne entrerebbe forse nessuno, perchè probabilmente nessuno paga lire 19,80, essendo essi assoggettati ad un'imposta di ricchezza mobile, che si ragguaglia al 5 0/0 del tributo fondiario erariale principale, esclusi quindi i tre decimi ad-

dizionali, che grava sul fondo da essi coltivato. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati attribuisce loro il diritto elettorale, quando il fondo dai medesimi personalmente condotto sia colpito da una imposta governativa non minore di lire 80. E siccome in queste lire 80 effettivamente pagate entrano anche i tre decimi sui quali non è commisurata l'imposta, ne viene che i mezzadri sono ammessi all'elettorato quando paghino solo lire 3,07 d'imposta. Come risulta per tal modo evidentemente dimostrato, a questa classe esclusivamente campagnola è stato fatto un vantaggio che alcun'altra classe non ha, e così si è costituito un diritto diverso e più favorevole nelle campagne, ove si ottiene l'elettorato pagandò, invece di lire 19,80 d'imposta diretta, lire 3,07 solamente!

Ciò avverrebbe col disegno di legge approvato dalla Camera elettiva. Vediamo ora le conseguenze a cui si verrebbe quanto ai mezzadri col progetto dell'Ufficio Centrale.

Mentre il disegno di legge della Commissione della Camera elettiva, secondo i calcoli che leggonsi nella Relazione alla Camera stessa, dava già al corpo elettorale 200,000 mezzadri, il disegno di legge che fu definitivamente approvato estese il favore ad altre categorie di coloni, facendo salire verosimilmente il numero degli elettori per tal titolo da 200,000 a 250,000.

Il progetto dell'Ufficio Centrale lo aumenterebbe ancora. Ma v'ha di più: a ben altro assurdo questo progetto razionalmente condurrebbe.

Siccome secondo l'Ufficio Centrale il mezzadro avrebbe il diritto elettorale, quando il fondo dalui personalmente condotto paghi lire 80, non di sola imposta erariale, ma 80 lire fra imposta erariale e sovrimposta provinciale, queste 80 lire di complessivo tributo corrispondendo, nella media del Regno, a lire 58 25 di imposta governativa totale, compresi cioè i 3 decimi addizionali, e conseguentemente a lire 44 80 di imposta governativa principale, esclusi i tre decimi, ne viene che sarebbero ammessi all'elettorato parecchi i quali non pagano alcuna imposta. Imperocchè, come vedemmo, sono dispensati dal pagamento dell'imposta i coloni, quando il fondo da essi coltivato non paga 50 lire d'imposta erariale principale, esclusi i tre decimi. Quindi, secondo il progetto dell'Ufficio

Centrale, si verrebbe a questa incoerenza, la quale contrasterebbe agli stessi principî su cui l'Ufficio predetto fonda l'elettorato, che, cioè, vi sarebbero elettori non aventi nè il titolo stabilito per la capacità, l'istruzione elementare, nè il titolo derivante dal censo, il pagamento dell'imposta!

A tali incongruenze giunge il progetto che si vuol far approvare dal Senato.

Io non ho altro da aggiungere, sembrandomi di aver dimostrato, in modo tale che sono certo non ammette risposta, come, se havvi sproporzione fra la classe cittadina e la rurale, essa si verifica in senso opposto a quello che è dichiarato dall'Ufficio Centrale, poichè se vi è disequilibrio, esso vi è piuttosto a favore delle campagne che delle città.

Ed ora un'ultima parola. L'onorevole Lampertico, sostenendo gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, nella sua eloquentissima orazione vi disse che non tiene molto al successo, ma più tiene a fare il proprio dovere.

Ora, siccome il successo fu, almeno finora, tutto per lui, ed era facile a prevedersi, così egli mi consentirà, che tale linguaggio ben meglio s'addice al Ministero.

Esso, assai più che al successo, si è creduto in dovere di tenere alla fedeltà de'suoi principî, alla coerenza della sua condotta, alla costanza dei suoi propositi, alla coscienziosa religione dei suoi convincimenti. (*Benissimo*).

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Poichè mi pare che in questo momento il Senato desideri piuttosto che un discorso, poche conclusioni per quanto sia possibile chiare, precise, determinate, le quali conducano ad una definizione, prendo la parola proprio sull'ultimo scorcio della seduta, e non intratterò quindi lungamente il Senato; salvo a ritornarci poi quando la discussione con questo non fosse chiusa.

Prima di tutto, alle parole cortesi con cui ha chiuso il discorso l'onorevole Ministro Guardasigilli, rispondo pregandolo pure di credere che non mi sarei aspettato una allusione da lui fatta non so con quanto fondamento nel corso del suo dire.

Ben mi guarderei dal parlare in nome di una qualunque associazione politica.

Parlo soltanto in nome dell'Ufficio Centrale ed in nome mio: e il modo che io ho tenuto in Senato in una recente occasione ed in questa...

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Nessuno ha ciò posto in dubbio.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... mi abilita ad affermare che noi non intendiamo contrastare ma coadiuvare l'opera del Governo. Mi limiterò ora a dire che noi poniamo sopra tutto la necessità di avere una legge, la quale ci dia una sincera rappresentanza della volontà nazionale.

Non è nemmeno esatto quello che ha detto l'onorevole Guardasigilli, che la discussione di oggi sia stata un monologo tutto in favore della legge.

Prima di tutto comincio col notare come l'onorevole collega, il Senatore Allievi, abbia avvertito che, sebbene egli non desse molta importanza all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, tuttavia al principio dell'Ufficio Centrale in qualche modo si conformava, e che semplicemente si è staccato dalla maggioranza di esso per considerazioni di altro ordine.

Quanto ai due gravi discorsi che si sono fatti nella seduta di oggi, l'uno, se mal non mi appongo, era contrario al suffragio universale, e combatteva l'emendamento, perchè sembravagli che conducesse al suffragio universale, e l'altro discorso favorevole al suffragio universale si mostrò contrario all'emendamento, perchè questo introduce nel voto una qualificazione.

In qualche maniera mi pare dunque che gli onorevoli Senatori, i quali hanno parlato, concludendo in favore del disegno di legge, colle ragioni con cui hanno motivato il loro voto, vengano se non altro a contrappesare l'uno l'autorità dell'altro, che certamente è grandissima.

Però la logica conseguenza dell'uno e dell'altro andrebbe, in fatto, contro al principio del censo, più assai che contro l'emendamento.

È vero che il censo sia semplicemente un fatto materiale?

Il censo rappresenta la potenza del lavoro; l'emancipazione dell'individuo a cui dischiude la via di fare la sua fortuna ed il suo destino; un invito all'attività, all'economia, alla virtù.

Si ritorna alla questione del numero.

Quanto a tale questione, i dati che si sono esposti, si sono accettati più assai di quello che io domandasi al Senato di accettarli.

Ho detto che si erano raccolti più che altro per farne la critica, critica non determinata da uno scopo preconcetto, ma dai principî della logica statistica.

Tuttavia, una volta che si vuol fondarsi su questi numeri, domando proprio se, riducendosi a quei pochi numeri, nei quali ho epilogato le conclusioni dell'analisi che ne ho fatto, e che contraddetti non vennero, questo equilibrio, che pure non si disconosce doversi cercare, vi sia. Per il 1882 è pure stabilito in un 1,200,000 l'aumento di elettori pel fatto dell'aver percorso gli studî elementari prima della legge 5 luglio 1876. Pel censo invece non sarebbero nemmeno 300,000 gli elettori che verrebbero ad aggiungersi quando si adotti il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Colla riduzione del censo se ne avrebbero un milione e mezzo di nuovi.

Coll'emendamento nostro ne avremmo circa 700,000. Arriviamo quasi all'aumento di elettori pel solo fatto della seconda istruzione elementare, e che cioè non abbian percorso dopo questi, altri studî.

Ma il numero, siccome ho detto, non si può conoscere, esattamente, nè il numero fonda il diritto.

Siamo persuasi o no che vi siano delle classi di cittadini i quali non hanno con questo disegno di legge una equa parte di rappresentanza? In ciò, mi pare consista veramente il nodo della questione.

Pochi o molti che siano, hanno sì o no diritto?

Il principio del censo è ammesso? Sì. Ebbene, una volta che questo principio del censo è ammesso, ammettiamolo in fatto e non togliamo con una mano quello che diamo coll'altra, il che vuol dire che, come nello svolgimento di tutto il nostro diritto storico elettorale, debbono andare questi due elementi della capacità e del censo svolgendosi contemporaneamente.

Se oggi portiamo un tanto aumento per conto della capacità, un aumento pure ci vuole corrispondente per conto del censo.

Non togliamo con una mano quello che diamo coll'altra; al che si arriva una volta che, anche ammesso un aumento, portiamo delle difficoltà all'esercizio del diritto elettorale.

L'emendamento dell'Ufficio Centrale nel corso di questa discussione qualche volta venne qua-

lificato di insignificante, qualche volta si è detto eccessivo.

Non bisogna considerare la disposizione che riduce il censo elettorale a lire 19 80 compresa la sovrimposta provinciale, come disposizione che stia da sè.

Bisogna metterla in corrispondenza con tutte le altre disposizioni le quali vi si collegano e ne dipendono. Dico questo perchè credo di avere bisogno di persuadere coloro i quali pensano che l'aumento del censo proposto dall'Ufficio Centrale sia insignificante, piuttosto che quelli che lo credono eccessivo. E certo si è, che l'Ufficio Centrale aveva già ricevuto continuamente da ogni parte premure per portare negli elettori per censo un aumento maggiore. Ora, approvate appunto le disposizioni quali sono proposte dall'Ufficio Centrale, l'aumento non si riduce soltanto, come già avvertiva da ultimo l'onorevole Ministro Guardasigilli, ai *censiti* per lire 19 80, compresa la sovrimposta provinciale. L'aumento si estende ai *fattaiuoli*, ai *coloni*, poichè per essi pure si computa nell'imposta del fondo la sovrimposta provinciale.

L'aumento si estende alle *famiglie* dei mezzadri, poichè per queste pur anco si è applicato il principio, che dal disegno di legge veniva applicato bensì per consociazioni simili, e in quell'unico caso, no.

L'aumento si estende infine a tutti coloro che non avrebbero altrimenti potuto esercitare il diritto elettorale perchè obbligati a produrre un contratto, e a coloro, che sarebbero stati allontanati dall'urna, pel solo fatto di dover dare una *prova*, e questa del *pagamento* effettivo dell'imposta.

Non è poi nemmeno vero che gli elettori da noi introdotti appartengano tutti alla campagna.

Poichè abbiam pareggiato la rendita pubblica a ogni altro reddito, con questo non viene già di per sè ad accrescersi il numero degli elettori della campagna; sono elettori della campagna e della città; ma elettori sono, i quali hanno caro l'ordine sociale, quanto il risparmio delle loro lunghe fatiche, il quale non vogliono che il soffio di un'ora disperda.

Anche nei soli riguardi della prova voi vedete dunque, che non abbiam fatto opera vana.

È già grave la condizione d'essere in perfetta giornata col pagamento delle imposte: gravissimo il doversi prender cura noi stessi

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

di provarlo. Quanti nella campagna rinuncerebbero, a questo patto, al diritto elettorale! Molto più saran quelli che non si trovano disposti a dare per ciò una lira del loro denaro, un'ora del loro tempo.

Se l'istruzione obbligatoria fosse già portata a quel punto, che l'onorevole Ministro Guardasigilli vagheggia e che vagheggiamo noi tutti, la cosa potrebbe mutare d'aspetto. Ancora il suffragio non sarebbe universale, come è stato detto, perchè, se anche tutti i cittadini potessero dare un voto, quando lo danno, non come tali ma per una qualificazione, ciò non sarebbe più in omaggio alla teoria del suffragio universale. Siamo in ciò perfettamente d'accordo con l'onorevole Guardasigilli.

Ma il fatto sta che oggigiorno l'istruzione è ben lunge dall'essere altrettanto distribuita nelle campagne quanto nelle città.

Quindi non possono acquistarsi titoli di elettore per istruzione quelli che acquistarlo non potessero per censo. La spesa dell'istruzione rappresenta nelle città 2 lire e 29 cent. per abitante, solo 1 e 12 nella campagna.

Nè questi dati sarebbero i più favorevoli al mio assunto; potrei addurne altri, ma non credo ne sia bisogno, perchè tutti comprendono che pel fatto dell'istruzione non possono gli elettori della campagna entrare nel corpo elettorale, altrettanto che quelli della città.

L'onorevole Guardasigilli ha perfettamente ragione che non si debba riandare la storia delle legislazioni. Nè io credo averlo fatto.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non ho detto questo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ciò so bene. Non ho accennato qua e là, che ad alcuni esempi storici, i quali trovano perfetto riscontro nei fatti contemporanei: la storia infine non per niente si è detta maestra della vita. E, poichè oggi ad uno di questi esempi è ritornato il Ministro Guardasigilli, mi si conceda soltanto di chiarire cosa che vi si attiene, e che ho detto in altra tornata. In altra tornata ho detto della cura di Fabio Massimo, tanto lodata dal Machiavelli, di far sì che la *factio urbana* non turbasse l'espressione della sincera volontà dell'*integer populus*. Ora ricorderò anche l'elogio fatto da Cicerone all'ottimo uomo che pur ebbe posto modesto ma onorato nella repubblica, il padre dei Gracchi, il quale venne lodato preci-

samente per aver tenuto lo stesso sistema di Fabio Massimo.

Cicerone adunque dice: « quod nisi fecisset rempublicam, quam nunc vix tenemus, jamdiu nullam haberemus ».

È vero; le popolazioni urbane sono più amanti di libertà; le popolazioni rurali, per la loro piena dipendenza dalla natura, sono anche disposte a maggior dipendenza nelle loro relazioni civili. È vero; nella mobilità dei capitali e del commercio le popolazioni industriali hanno un impulso continuo verso la libertà personale. È vero; nelle città si scorgono prima che nella campagna le manifestazioni della vita nazionale. Sì; ma se vi si scorgono prima le manifestazioni di maturità e di progresso, la storia forse non ci dimostra che vi si scorgono prima pur anche quelle dei mali inerenti al progresso medesimo, come quelle inerenti ad una decadenza? L'esservi più vivace la vita è un beneficio; ma è anche un pericolo. Vi hanno più facile accesso le novità; ma pur anco novità non buone. Vi si apre ed allarga il campo dei nobili sentimenti, ma anche del vizio.

Citerò dei fatti, i quali non escludono minimamente la benefica influenza delle città sulle campagne, ma di per sè stessi rivelano quella condizione febbrile, la quale pure è innegabile che maggiormente agita il popolo urbano. Or bene, dei condannati dalla Corte d'assise nel 1880, su 10,000 abitanti, di popolazione urbana erano 4,23, della popolazione di campagna 2,06, dei detenuti nelle case di custodia provenienti dalla città 0,08, nei bagni e case di pena 1,50, dalla campagna 0,01, in quelle, in queste 0,90 per mille abitanti.

Esopra 1,000,000 di abitanti, 72 suicidî si ebbero il 1880 nelle città, 33 nelle campagne, mentre la popolazione della campagna è di 19,600,000, quella della città, di 8,800,000. Per alcoolismo, la mortalità generale dei maschi è stata di 65 per 10,000, quella dei contadini, solo di 9. Altri dati potrei trovare nella patologia sociale, nè credo che i fatti abbiano dissipato i timori del Sully, che il concentrarsi degli abitanti nelle città diminuisca l'attitudine soldatesca.

Se le armi dotte sono reclutate a preferenza fra le industrie, nelle campagne si recluta il nerbo delle soldatesche, il nerbo di ogni esercito delle nazioni incivilite.

In altra tornata ho osservato che un aumento

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

di elettori ritorna sempre più propizio alle città che alle campagne, perchè per la distribuzione statistica delle età sono nelle città in maggior numero quelli che esercitar possono il diritto elettorale; perchè nelle città è maggiore il movimento elettorale; perchè maggiore vi è l'opportunità delle urne.

Ma oltre ciò, il numero della popolazione della campagna diminuisce di mano in mano che progredisce la civiltà, diminuisce per la ragione della cresciuta divisione del lavoro. E finalmente l'equilibrio non istà solo nel numero, ma nell'influenza.

L'effetto di un corpo non dipende solo dal suo volume, ma dalla sua rapidità. E vuolsi forse paragonare l'influenza della campagna all'influenza della città? Quanto maggior parte può esercitare ad un tanto momento nella cosa pubblica la industria, pel solo fatto della sua concentrazione, e della libertà delle sue operazioni! Non dobbiamo soltanto badare ai numeri, ma anche al loro valore.

Vorrei più da vicino parlar dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale in quanto computa la sovrimposta provinciale.

Basta che brevemente epiloghi il già detto poichè in verità le ragioni da noi addotte, contraddette non sono state.

L'imposta erariale è già un freno perchè non si aumenti l'imposta provinciale; ed anche con questo solo incomincia ad agire come compensazione. Ma poi è certo, e nessuno si provò distruggere una proposizione, come questa matematicamente certa, che la stessa somma pei bisogni della provincia richiede una sovrimposta provinciale elevata se è bassa l'imposta erariale, e si ha mediante una sovrimposta provinciale modica quando invece sia elevato l'estimo.

Occorre ancora dimostrare che la nostra proposta è così poco incompatibile collo Statuto, che venne adottata sin dalla prima legge elettorale, la quale va, si può dire, connessa collo Statuto? che è vano il magnificarne ora gli inconvenienti, se finora nessuno se n'è accorto mai? che è lo stesso partito adottato dalla legge elettorale del 1848 nelle identiche condizioni in virtù di leggi speciali, e dalla legge elettorale del 1860, nelle identiche condizioni di legge generale per l'amministrazione delle Provincie? che infine è il solo che man-

tenga al numero di elettori per censo, quella rispondenza coi fatti, che dal disegno di legge è assicurata agli elettori per istruzione?

L'elemento che così introduciamo nel corpo elettorale, reputiamo un buon elemento. Citerò autore non sospetto di poco liberale animo, il Vacherot.

La borghesia è il mondo delle idee e degli affari. Agli uomini di idee si può parlare dei principî di libertà e di giustizia violata da una politica giacobina, e saremo intesi. Alle persone d'affari si può parlare degli interessi compromessi da una politica radicale e rivoluzionaria, troveremo ascolto. Il popolo è il mondo dei sentimenti tradizionali, e degli imperiosi bisogni. Si può fare appello ai suoi sentimenti offesi, alle sue necessità disconosciute da una politica che porta l'inquietudine e il malessere fino alla profondità degli ultimi strati sociali. Se l'operaio delle città, obbedendo alla parola d'ordine, come una consegna militare, resta sordo agli avvertimenti dei repubblicani conservatori, il lavorante delle campagne, loro presterà altrettanto più l'orecchio che non è nè ostile, nè indifferente a quelle istituzioni di ordine sociale, che sotto le mutate forme politiche, la sua fede e la sua tradizione pur gli comandano di difendere. Entrerà nella lotta per dar la vittoria ai liberali e ai conservatori, se resta ben persuaso, che si tratta di preservare la patria. E si è sulle classi di questa maggioranza, ieri imperiale, oggi repubblicana, che si può fare assegnamento. Essa in realtà è fluttuante, e cioè disposta a schierarsi con coloro, che miglior sicurezza offrono che non saranno distratti dalle loro occupazioni, che il frutto dei loro lavori non sarà disperso, che la dignità della patria comune non sarà compromessa. Che se gl'insegnamenti dell'alta saggezza politica non sono accessibili che al piccolo numero degli iniziati, v'è la *lezione delle cose*, che di per sè parla alle moltitudini. È tutto un ammaestramento di politica pratica che, professano, tutto un libro che aprono alle nazioni, i perturbatori dell'ordine sociale quando agli animi presaghi fan già intravedere cupi pericoli.

Sono queste lezioni accessibili a tutti, e che efficacemente parlano ad uomini, i quali non si trovano posseduti da idee partigiane, nè costretti nei legami di setta. Non siamo ancora che alle prime lezioni, e di già gravi pericoli

cominciano a colpire l'immaginazione delle moltitudini.

Presso di noi nessuno di quelli i quali sostengono il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, nessuno di coloro che l'hanno approvato, certissimamente credono, che col disconoscere la legittima parte che al censo è dovuta si debba arrivare a queste terribili lezioni dei fatti.

Ma si riconoscerà volentieri da tutti, che la causa, la quale l'Ufficio Centrale propugna, è la causa della proprietà e dell'ordine sociale, il che infine vuol dire, la causa della libertà. I computi che si sono fatti in buona fede dagli uni e dagli altri possono venirsi a confondere gli uni cogli altri. Ma sopra i computi sta un'idea chiara, ed in cui tutti devono convergere i nostri studi: che se riusciamo ad armonizzare maggiormente gl'interessi di tutte quante le classi sociali, la legge rappresenterà maggiormente la volontà della nazione.

Voci. Bravo, bene!

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Desiderando che il Senato prenda una risoluzione - forse il mio desiderio è un po' ardito - io non farò che due sole osservazioni.

Io vedo che siamo tutti d'accordo, siamo tutti amici della giustizia, vogliamo tutti dare un giusto equilibrio ai vari interessi. In che consiste adunque la disputa? In una questione di limite, di quantità.

Nello schema ministeriale abbiamo un'imposta erariale di 1980. Secondo l'emendamento dell'Ufficio Centrale si vuole un'imposta erariale minore, a fine di aggiungere l'imposta provinciale. Ecco in che consiste la questione. Ora, in questa questione di limite, io mi rimetto alla sapienza del Senato, e aggiungo solo un'altra osservazione per mostrare l'arrendevolezza del Governo.

L'onorevole Relatore ha fatto un piccolo salto nella sua discussione. Dall'art. 3 è saltato allo art. 11. Comprendo, si legavano insieme, ma è certo che potevano stare slegati.

E chi dice all'onorevole Relatore che il Ministero non sia disposto ad accettare quell'emendamento?

Noi non ci siamo ancora spiegati su questa questione. Ma non esito a dichiarare che su quell'emendamento il Ministero è disposto a deferire al senno dell'Ufficio Centrale; ma a sua volta l'Ufficio Centrale faccia atto di deferenza verso il Governo e accetti la sua proposta; e l'accetti il Senato, perchè in fin dei conti trattasi di una questione di poche lire più o meno, e ciò può facilitare l'approvazione del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento. (*Bene*).

Senatore ROSSI A. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Dopo le solenni affermazioni dell'onorevole Relatore sui pericoli che corrono l'ordine sociale e la libertà, sento il bisogno di dire che voto per la capacità. Non intendo di essere ostile al censo, ma è anche necessario che ogni proprietario, grande e piccolo, si renda istruito e capace.

Osserviamo le classi dalle quali procede principalmente la emigrazione. Non havvi che un solo modo di sollevarle: la istruzione.

Lasciamo gli idilli rurali ed investiamoci della vita, delle necessità, dei pericoli, delle esigenze della società moderna. (*Rumori - Agitazioni*).

Voci: Si rientra nella discussione generale? Basta, Basta.

PRESIDENTE. Lascio parlare l'oratore.

Senatore ROSSI A. Noi non dobbiamo esagerarci nè le forze conservatrici delle campagne, nè i pericoli della popolazione operaia.

Io conosco delle fabbriche....

Voci. Basta! ai voti!

(*Rumori; agitazioni. I Senatori si affollano nell'emiciclo*).

Senatore ROSSI A. Se il Senato è stanco posso ripigliare domani.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Il Senato manifesta il desiderio che la seduta continui.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Il Senato non mi giudichi troppo ardito, ed anche un po' scortese, se oso rivolgergli una preghiera.

I giorni per i lavori parlamentari sono ormai numerati.

Io debbo anche assistere alla discussione dei bilanci nell'altro ramo del Parlamento.

Prego dunque i signori Senatori di fare un

po' di sacrificio e di procedere alla votazione questa stessa sera.

Voci. Sì, sì; ai voti, ai voti.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale rinuncia volentieri alla parola per le considerazioni sottoposte dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Quindi, come Presidente dell'Ufficio Centrale debbo dire che esso, malgrado suo, è costretto a rimanere nelle conclusioni che ha presentato al Senato.

Voci. Ai voti; ai voti.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Rossi non ha terminato.

Senatore ROSSI A. Vi sono delle popolazioni operaie le quali... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Favoriscano di far silenzio.

Senatore ROSSI A. ... non la cedono in moralità alle popolazioni rurali, anzi venute dalle campagne migliorarono le loro condizioni intellettuali morali e materiali... (*Rumori*).

Per queste considerazioni io dichiaro che voterò la legge come è uscita dalla Camera dei Deputati, e questo dico a nome mio ed a nome di altri amici.

PRESIDENTE. Ora si deve procedere ai voti.

Avverto che abbiamo due diverse domande riguardanti il modo della votazione.

L'una già fatta ieri, chiede che l'emendamento sia votato a scrutinio segreto.

L'altra è questa che leggo:

« I sottoscritti all'oggetto di evitare una troppo grave perdita di tempo propongono che il voto sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 3 del progetto di legge sia dato per divisione ». (*Seguono le firme*).

Voci. Sì, sì, sì!

PRESIDENTE. Il Regolamento non prevede il caso...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. ... di due proposte di forma diversa di votazione. Quindi spetta al Senato di deliberare in proposito.

Il signor Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Avendo io presentata la domanda che la votazione si facesse per scrutinio segreto, la mantengo, tanto più che fu accordata ieri per la votazione della prima parte dell'art. 2. Per evitare una discussione sul metodo di votazione che ci farebbe perdere maggior tempo parmi che si potrebbe procedere

subito oggi alla votazione a scrutinio segreto di questo articolo.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

(*Rumori*).

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Devincenzi ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. La cedo all'onor. Senatore Cambray-Digny.

PRESIDENTE. Il Senatore Cambray Digny ha dunque facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'art. 44, mi pare, del Regolamento dice che lo scrutinio segreto o lo scrutinio di divisione sono di diritte accordati quando siano chiesti da dieci Senatori.

Ora egli è evidente che, con questa specie di parità, risulterebbe da questo articolo che la prevalenza dovesse avere chi è stato il primo a presentare la domanda.

Questo è un principio che io credo non possa essere combattuto da nessuno.

Quindi sta il fatto che quando si è presentata prima la domanda di scrutinio segreto, e che quelli che l'hanno presentata la mantengono, lo scrutinio segreto deve avere la prevalenza.

Dirò di più che queste disposizioni, come ognuno sa, sono regolamentari, e sono nell'interesse delle minoranze, e perciò non si possono variare con un voto dell'assemblea.

Quindi io prego l'onorevole nostro Presidente di voler procedere oltre alla votazione a scrutinio segreto, com'era stabilito fino da ieri.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 44 del Regolamento del Senato:

« Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, di un emendamento, o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, o per appello nominale e scrutinio segreto ».

Questa è l'unica disposizione che contiene in proposito il Regolamento.

Ora la parola spetta al Senatore Cantelli.

Senatore CANTELLI. Alle ragioni dette dall'onorevole Senatore Cambray-Digny alle quali mi associo, credo doverne aggiungere un'altra, ed è che ieri, quando fu fatta la domanda di scrutinio segreto, fu fatta non solo per l'emenda-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

mento di ieri, ma per gli emendamenti tutti dell'Ufficio Centrale.

Nessuno fece eccezione all'adozione di esso per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Senato accettò la proposta di fare il voto a scrutinio segreto, e si procedè realmente allo scrutinio segreto. Dunque parmi sia il caso di proseguire con questo metodo.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io non posso associarmi all'opinione dell'onorevole Senatore Cantelli, che cioè la cosa sia pregiudicata, per il solo motivo che ieri dal nostro illustre Presidente non è stato messo ai voti, quale dei due modi fosse prescelto dal Senato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Ieri si è domandata la divisione senza parlarne, senza metterla ai voti, e non si può dire quindi che il Senato si sia dichiarato in favore dello scrutinio segreto e contro la votazione per divisione.

Quando dal Presidente, la cui autorità per me naturalmente supera qualunque considerazione, fu messo ai voti l'emendamento con lo scrutinio segreto, io ho creduto, e molti miei onorevoli colleghi mi hanno confermato in questa opinione, che ciò era perchè il regolamento assolutamente lo chiedeva. Sentendo ora dall'autorevole voce del nostro Presidente che il Regolamento non decide la questione, io insisto che si metta ai voti quale dei due metodi sia prescelto dal Senato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Il Presidente ha già detto che la domanda fu fatta ieri. Domando che si legga come fu letta ieri.

PRESIDENTE. L'ho letta ieri e l'ho ripetuta oggi. Ora la rileggerò.

« I sottoscritti chiedono che tutti gli emendamenti fatti dalla Commissione agli articoli 2 e 3 del titolo I della legge sulla riforma elettorale siano votati a scrutinio segreto ».

(Rumori).

Senatore BENINTENDI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Il Senato si è spaventato all'udire le parole *tutti gli emendamenti*. Non è per tutti gli emendamenti del-

l'Ufficio Centrale che è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, è stata solamente chiesta per tutti gli emendamenti degli art. 2 e 3. Essendosi già votati gli emendamenti all'art. 2, non resta che a votare su questo dell'art. 3...

Senatore BERTEA. Domando la parola. A me pare che...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi permettano, non ho ancora finito.

L'onorevole Senatore Moleschott ha detto a questo proposito una cosa che io mi credo in dovere di rilevare perchè contraria alle antiche consuetudini di quest'Assemblea e contraria alle abitudini di tutti i corpi deliberanti.

Il Senato ritiene, come tutti gli altri corpi deliberanti, che quelle prescrizioni che sono nel regolamento non possono sottomettersi a deliberazione, e siccome queste prescrizioni sono fatte tanto a tutela delle maggioranze che delle minoranze, non possono essere discusse.

Questo è il mio concetto. Quando adunque il regolamento come il nostro, presenta due maniere di votazione, vuol dire che deve essere adottata quella che è stata presentata per la prima.

E questo dico indipendentemente dalla cosa di cui si tratta.

Se fosse stata chiesta prima la votazione per divisione io combatterei l'altra per scrutinio segreto. Ora, come hanno sentito i signori Senatori, fino da ieri fu chiesta la votazione per scrutinio segreto e per conseguenza la votazione sopra quest'emendamento deve essere fatta a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Benintendi.

Senatore BENINTENDI. Pur troppo sono anch'io tra i più anziani dei Senatori e devo per amor della verità ricordare al Senatore Cambray-Digny che in una delle più importanti discussioni avvenute in questa stessa Assemblea, in Torino nella discussione sulla perequazione dell'imposta fondiaria, la minoranza domandò il voto per divisione, la maggioranza lo domandò per scrutinio segreto; e appunto allora fu deciso di votare quale delle due proposte dovesse avere la priorità.

Per conseguenza io domando che si mantengano le antiche tradizioni del Senato e si voti

quale dei due metodi deva avere la precedenza.
(*Rumori*).

Senatore BERTEA. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io pure era presente a questa votazione....

Voci. No! No!

Altre voci. Sì! Sì!

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Berteza.

Senatore BERTEA. Se la votazione per scrutinio segreto costituisce la garanzia delle minoranze, io, per mio conto appartenendovi, dovrei acconciarmi all'opinione dell'on. Cambray-Digny. Ma quando si porta avanti l'antipresentazione della domanda sullo scrutinio segreto osservo che bisognerebbe aver chiesto il voto sopra quella domanda. L'essere stato ammesso lo scrutinio segreto sull'articolo 2, non implica una prosecuzione del diritto. Tanto è vero che esso è stato interrotto con la prescrizione; inquantochè oggi stesso si sono votati degli emendamenti dell'Ufficio Centrale senza che si sia ricorso all'appello nominale. (*Rumori*).

Voci. No, no.

Senatore BERTEA. Ora dunque siamo entrati nel diritto comune, siamo nel pieno diritto comune, siamo nel pieno diritto di determinare il modo della votazione. (*Rumori*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Volevo dire che io era presente alla votazione, a cui accennava l'onorevole Benintendi. Fui anzi tra quelli che domandarono lo scrutinio per divisione. Mi rammento che fu votato; ma il Senato dette ragione alla divisione, quantunque con repugnanza perchè la domanda ne era stata fatta prima. (*Rumori*).

Senatore MOLESCHOTT. Dunque le tradizioni parlamentari sono conformi al sistema che sosteneva io.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Ieri fu presentata una domanda per lo scrutinio segreto, e il Senato non sollevò nessuna obiezione. Di modo che oggi ci troviamo di fronte ad una risoluzione del Senato. Lo sa benissimo il Presidente che ogni volta che si mette a votazione qualche cosa, se nessuno si oppone, l'acquiescenza vale approvazione. Io non so attualmente perchè

perdiamo tempo a ritornare contro una decisione già presa con un voto solenne.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore PISSAVINI. Io vorrei pregare il Senato a voler riservare ad altra volta l'interpretazione vera dell'articolo 44 del Regolamento. Intanto per risolvere la questione, propongo formalmente che l'onorevole Presidente interroghi il Senato, se intenda di votare a scrutinio segreto o per divisione.

PRESIDENTE. Favoriscano i signori Senatori di prendere i loro posti.

Il signor Senatore Pissavini ha proposto che il Presidente interroghi il Senato se intende che si proceda al voto per divisione o per scrutinio segreto.

Siccome la proposta dello scrutinio segreto è stata la prima, così interrogherò il Senato se intende di procedere a tenore di quella.

Quelli che intendono che l'emendamento debba essere votato per appello nominale e scrutinio segreto, sono pregati di alzarsi.

Favoriscano di sedere. Si procede alla controprova.

Quelli che intendono che non si debba procedere al voto per appello nominale e scrutinio segreto, ma al voto per divisione, favoriscano d'alzarsi.

Il Senato ha deliberato che si proceda al voto per appello nominale e scrutinio segreto.

Presentazione d'un progetto di legge.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega dei Lavori Pubblici, lo stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Interno della fatta presentazione.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale.

Prego i signori Senatori di prendere i loro posti, e venir poi a deporre i loro voti nelle urne mano mano che saranno chiamati.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Invito i signori Scrutatori a procedere allo spoglio delle urne.

Finchè si procede allo scrutinio, annuncio che da parecchi Senatori sono stato invitato a cominciare la seduta al tocco.

Se non vi sono osservazioni in contrario, domani la seduta comincerà al tocco preciso.

Il risultato della votazione è il seguente:

Senatori votanti	194
In favore	102
Contrari	92

(Il Senato approva l'emendamento).

PRESIDENTE. Domani dunque seduta pubblica al tocco col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del progetto di Riforma della legge elettorale politica.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1882;

Aggregazione del Comune di Palombara al Mandamento di Casoli.

La seduta è sciolta (ore 7 1/2).